


Comune di Moimacco
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Base: variante 8.

Aggiornamenti: varianti (9), (10), (11), 12, 13, 14, 15, (16), (17), (18), 19, 20, 21.

(n): variante non modificante questo elaborato.

≡ **ARCHIUR Srl** UDINE



Elaborato non ufficiale.
Per la disciplina urbanistica valgono gli elaborati ufficiali originali.

NORME DI ATTUAZIONE

Allegata: Legenda di zonizzazione

INDICE

Art. 1.	Norme generali	5
Art. 2.	Piano <i>attuativo</i>	8
Art. 3.	Suddivisione in zone	10
Art. 4.	Zona A - Di nucleo tipico storico.....	11
Art. 5.	Zona B1 - Di completamento, intensiva	16
Art. 6.	Zona B2 - Di completamento, estensiva	19
Art. 7.	Zona C - Di espansione	22
Art. 8.	Zona D1 - Industriale, di interesse regionale	24
Art. 9.	Zona D2 - Industriale, di interesse comunale	26
Art. 10.	Zona D3 - Industriale, esistente	29
Art. 11.	Zona D3H3 - Industriale e commerciale esistente	32
Art. 12.	Zona E4 - Di interesse agricolo-paesaggistico	35
Art. 13.	Zona E5 - Di preminente interesse agricolo	38
Art. 14.	Zona E6 - Di interesse agricolo	42
Art. 15.	Zona H2 - Commerciale, di interesse comunale	47
Art. 16.	Zona H3 - Commerciale, esistente.....	50
Art. 17.	Zona S - Per servizi ed attrezzature collettive.....	52
Art. 18.	Zona V1 - Di verde privato, di servizio	54
Art. 19.	Zona V2 - Di verde privato, di protezione	55
Art. 20.	Viabilità, ferrovia e acqua	56
Art. 21.	Attività produttive	58
Art. 22.	Vincoli e criteri ambientali	60
Art. 23.	Deroghe	64
Art. 24.	Definizioni	66
Art. 25.	Norme transitorie	74
Tabelle		75
Allegato		

SIGLE

Ass	Azienda per i servizi sanitari
Ba	<i>beni archeologici</i>
Bap	<i>beni architettonici e paesaggistici</i>
Dlgs	decreto legislativo
Id	intervento diretto
Lr	legge regionale
Ls	legge statale
max	massimo
min	minimo
Pac.....	<i>piano attuativo / piano regolatore particolareggiato</i>
Prg	piano regolatore generale comunale
Rd	regio decreto
Sc	strada comunale
Sp	strada provinciale
Ss	strada statale
Su	superficie utile
Sv	superficie di vendita
Uba	Unità di bestiame adulto

RIFERIMENTI

Le espressioni:

«albero di interesse paesaggistico»;

«area di recupero»;

«edificio di particolare interesse storico-artistico o documentale»;

«*Pac* previgente»;

«*Pac* previsto»;

«roccolo di interesse paesaggistico»;

«sito archeologico»;

«viabilità prevista»;

sono riferite a specifico contenuto di zonizzazione.

L'espressione:

«elenco di industrie insalubri»

è riferita all'elenco di cui al Rd 1265/1934, art. 216.

Le Uba sono calcolate mediante la conversione di cui alla tab. 2.

Le norme di attuazione specifiche per opere e destinazioni d'uso esistenti sono riferite a stato in atto al momento della domanda di intervento già costituito al momento dell'adozione di Prg - *variante n. 8*.

La viabilità oggetto di Prg comprende le strade come definite dal codice della strada, art. 2, comma 1.

In opere diroccate valgono:

per indice di fabbricabilità esistente: i vani delimitati da muri al momento della domanda di intervento già costituiti al momento dell'adozione di Prg - *variante n. 8* e coperti almeno fino a tre anni prima della domanda di intervento;

per rapporto di copertura esistente: le parti coperte almeno da un solaio almeno fino a un anno prima della domanda di intervento.

L'espressione «in genere» introduce a una previsione da applicarsi nei casi in cui non sia presente in un punto seguente una previsione diversa. Nei casi in cui è presente in un punto seguente è applicata la previsione diversa.

L'espressione «volume geometrico» fa riferimento al volume fisico (ingombro), vuoto per pieno, compresi androni, portici e logge.

NORME DI ATTUAZIONE

ART. 1. NORME GENERALI.

1. Il piano regolatore generale comunale (Prg):
 - a) sostituisce il Prg e tutte le varianti precedenti;
 - b) disciplina l'uso e l'assetto del territorio comunale;
 - c) ha valore a tempo indeterminato;
 - d) è attuato mediante:
 - 1) intervento diretto (Id) in genere;
 - 2) piano *attuativo (Pac)* in area ove è presente perimetro.
 - 2) *(soppresso)*.

Restano salve le previsioni di cui all'art. 2, comma 1.

2. Il Prg è costituito dagli elementi seguenti:
 - a) strategia di piano;
 - b) zonizzazione;
 - c) norme di attuazione;
 - d) obiettivi, strategie e limiti di flessibilità.

In caso di contrasto tra norme di attuazione e grafici sono applicate le previsioni di norme di attuazione.
3. *(Soppresso)*.
4. *(Soppresso)*.
5. Presso le opere elencate in tab. 1, esistenti o previste, sono rispettati i limiti di distanza ivi indicati. Entro i limiti di distanza sono vietati edifici di nuova costruzione, *integrazione di esistenti se non mediante recupero di altri e altre opere specificatamente indicate*, salvo deroga e/o autorizzazione del *soggetto competente*, compatibilmente con la legge.
6. Un intervento funzionale a edificio esistente ammesso in due zone confinanti può essere realizzato *anche nella zona diversa da quella dell'edificio alla distanza massima di 30 m dal confine di zona dell'edificio esistente. L'opera rispetta comunque le norme della zona in cui è realizzata.*
7. *Per parcheggio previsto da indice di zona:*
 - a) *la superficie è calcolata sulla parte di opera oggetto di intervento;*
 - b) *il numero di posti auto della parte di opera oggetto di intervento se non intero è arrotondato all'unità superiore;*
 - c) *la distanza è misurata tra i punti più vicini delle aree di pertinenza funzionale delle opere;*
 - d) *è vietato ridurre il parcheggio di un'altra opera a una misura inferiore alla minima prevista per nuova costruzione;*
 - e) *è computabile lo spazio di stazionamento, distribuzione e manovra, e anche lo spazio di accesso se destinato a servizio esclusivo del parcheggio;*

- f) l'uso può essere per autoveicoli, motoveicoli e cicli.
Per media e grande struttura commerciale se diverse valgono le previsioni di settore.*
- 8.** *(Soppresso).*
- 9.** *(Soppresso).*
- 10.** *La realizzazione di nuovi insediamenti in adiacenza a ferrovia è subordinata a recintazione del terreno presso ferrovia.*
- 11.** *Colture agrarie e recintazione di fondi costituiscono esercizio normale del diritto di proprietà, e sono comunque ammesse, salvo divieto o limitazione specifica.*
- 12.** Valgono le prescrizioni geologiche seguenti:
- a)** nella fascia a cavallo dei torrenti Chiarò, Ellero (parte terminale) e Malina delimitata in tav. 2 di studio geologico non é ammessa l'edificazione, fintanto che non venga redatto uno studio idraulico relativo ai tratti interessati dai torrenti Ellero e Chiarò. Sono ammessi interventi e opere finalizzate al miglioramento del regime del corso d'acqua e per la protezione del suolo da fenomeni erosivi, e interventi di sistemazione di superfici morfologiche, anche tramite movimento terra, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica e di difesa del suolo;
- b)** nelle aree allagabili come delimitate in tav. 2 di studio geologico fintanto che non saranno eseguiti interventi e opere in grado di evitare il ripetersi di tali fenomeni, gli interventi edilizi, ove previsti, dovranno indicare opportuni accorgimenti volti ad eliminare o limitare gli effetti negativi dei fenomeni;
- c)** nelle aree con fenomeni di ruscellamento come delimitate in tav. 2 di studio geologico fintanto che non saranno eseguiti interventi e opere in grado di evitare il ripetersi di tali fenomeni gli interventi edilizi, ove previsti, dovranno indicare opportuni accorgimenti volti ad eliminare o limitare gli effetti negativi. Nel caso di attività agricola si dovrà provvedere ad una organizzazione delle coltivazioni in modo da orientare il deflusso delle acque in direzione diversa dall'abitato di Bottenicco, realizzando anche il ripristino di una *adeguata* rete di drenaggio;
- d)** nelle aree con falda freatica tra 2 - 5 m come delimitate in tav. 2 di studio geologico gli interventi edificatori dovranno provvedere opportune opere di impermeabilizzazione, drenaggio e allontanamento delle acque in caso di rialzo della falda freatica (opere strutturali e impiantistiche);
- e)** nelle aree allagabili e in quelle allagabili con fenomeni di ruscellamento, così come individuate nella tav. 2 di studio geologico e ricadenti nella zona di completamento B2 o in aree comunque edificabili, é da evitare la realizzazione di scantinati;
- f)** *deve essere rispettato quanto previsto al cap. 3 "Conclusioni" della Relazione geologica, ove sono riportate, tra l'altro, specifiche indicazioni per gli ambiti di variante n. 12 [Moimacco, via Ziracco (Casali Pellegrinuzzi)] e n. 37 [Bottenicco, via Lazzaronis] [del Prg variante 21].*
- 13.** *Nelle aree classificate pericolose dal progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Isonzo valgono comunque le*

misure di salvaguardia specificatamente deliberate, nei limiti di operatività loro specifici.

- 14.** *In Area di convenzione la realizzazione di opere è subordinata a stipula con il Comune di una convenzione prevedente realizzazione e cessione gratuita al Comune dei servizi ed attrezzature collettive ivi previste. Il valore delle aree e delle opere dei servizi ed attrezzature collettive è scomputato dagli oneri di concessione per le aree in base a perizia di stima e per le opere in base a prezzi unitari deliberati dal Comune. La convenzione di cui al periodo primo è applicata in genere ad ambiti unitari definiti da perimetro. Sono ammesse tuttavia convenzioni parziali per proprietà distinte ove sia dimostrata la possibilità di funzionalità complessiva delle opere e ripartizione degli oneri proporzionale o maggiore per il proponente precedente altri.*
- 15.** *In caso di mutamento di destinazione d'uso anche senza opere sono comunque rispettate le destinazioni d'uso previste dalle norme di zona.*
- 16.** *Ai fini di disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia di cui alla legge regionale 19/2009, art. 38, comma 1, in zone E e V:*
 - a)** *per prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale si intende l'indice di distanza da strada;*
 - b)** *per caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali si intendono i criteri presenti nelle disposizioni particolari.*
- 17.** *Per modalità di applicazione delle norme di attuazione il Comune può dotarsi di criteri propri.*
- 18.** *Resta salva l'applicazione di norme e piani di settore.*

ART. 2. PIANO ATTUATIVO.

1. In area di *Pac* previgente valgono a tempo indeterminato per concessioni le norme di attuazione e le indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche ivi previste, salvo che:
 - a) il *Pac* può essere revocato motivatamente, anche parzialmente. Dopo la revoca sono applicate le altre previsioni di Prg, *senza necessità di soppressione o modifica del perimetro di Pac previgente nel Prg*. In zone A, C, D1, D2 e H2 dopo la revoca il Prg è attuato mediante *Pac* nuovo. In assenza di perimetro di *Pac* previsto dopo la revoca possono essere formati anche *Pac* nuovi parziali;
 - b) eventuali previsioni di Prg diverse da *Pac* previgente possono essere applicate direttamente dal Comune in ogni tempo ove concernenti servizi ed attrezzature collettive, viabilità, sicurezza geologico-idraulica, storia, arte, ambiente, igiene e sanità, *impianti per la telefonia mobile e ponti radio e impianti tecnici e tecnologici vari*;
 - c) il *Pac* previgente valido può essere modificato mediante variante. Il *Pac* previgente decorso di validità può essere modificato mediante *Pac* nuovo, *senza necessità di soppressione o modifica del perimetro di Pac previgente nel Prg*. In assenza di perimetro di *Pac* previsto il *Pac* nuovo modificante il *Pac* previgente decorso di validità può essere anche parziale;
 - d) *Pac* nuovo è in ogni caso necessario per interventi in area di *Pac* previgente di iniziativa privata decorso di validità le cui opere di urbanizzazione non sono state realizzate;
 - e) *Pac* nuovo e variante che non alterino sostanzialmente l'assetto dell'area previsto possono mantenere destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici previsti dal *Pac* previgente di iniziativa privata diversi da quelli di Prg. *Il mantenimento di destinazioni d'uso, indici e standards urbanistici può essere anche parziale, ove da ciò non derivi un incremento delle entità fabbricabili previste dal Pac previgente*;
 - f) *Pac* nuovo, variante e interventi diretti non possono comunque ridurre la quantità complessiva di spazi per servizi ed attrezzature collettive rispetto a *Pac* previgente di iniziativa privata, *se non per adeguamento a previsioni viarie specifiche del Prg*;
 - g) il perimetro di *Pac* previsto ove presente vale per *Pac* nuovo e variante generale;
 - h) *se non previsto diversamente nel Pac previgente: per indici edilizi ed urbanistici valgono le definizioni del Prg vigente al momento della presentazione della domanda per realizzazione di opere.*

In caso di contrasto tra perimetro di *Pac* previgente riportato dal Prg e perimetro di *Pac* approvato vale il perimetro di *Pac* approvato.
2. *Il Pac può modificare motivatamente il Prg, rispettandone obiettivi, strategie e limiti di flessibilità. Le modifiche del Prg mediante Pac di iniziativa privata sono comunque rimesse alla valutazione del Comune. Il Pac modificante la zonizzazione di Prg è corredato di grafici indicanti la classificazione in zone e le simbologie eventuali delle aree oggetto di*

modifica, coerenti con la classificazione in zone e le simbologie del Prg vigente. L'inserimento eventuale di perimetro di Pac previgente anche sostitutivo senza modifiche di perimetro di Pac previsto non costituisce modifica del Prg.

- 2 bis.** *Il Comune può prescrivere la realizzazione o il completamento di opere di urbanizzazione circostanti l'ambito di Pac.*
- 3.** Le zone S eventualmente previste dal Prg entro perimetro di *Pac* di zona fabbricabile concorrono al soddisfacimento dello standard per servizi ed attrezzature collettive tipico di zona fabbricabile. Il *Pac* può rettificare e integrare le previsioni grafiche del Prg per servizi ed attrezzature collettive, *viabilità e acqua, rispettandosi per servizi ed attrezzature collettive le norme di distanza previste dalla legge per la tutela della salute pubblica.*
- 4.** La convenzione per *Pac* può prevedere mantenimento di proprietà e gestione di opere di urbanizzazione da parte di privati.
- 5.** In assenza di *Pac* ove previsto possono realizzarsi solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo norme di zona diverse.
- 6.** Resta salva la possibilità di formazione di *Pac* di iniziativa privata anche ove non espressamente previsto, e di un *Pac* unico per *ambiti* di *Pac* distinti *armonizzandosi viabilità e servizi ed attrezzature collettive.*
- 7.** *Il Pac può essere convenzionato e attuato per comparti.*

ART. 3. SUDDIVISIONE IN ZONE.

1. Il territorio comunale è suddiviso nelle zone omogenee seguenti:

Zona	Sottozona	Tipo
A	A1 A3 A7	Di nucleo tipico storico di restauro <i>di ristrutturazione</i> libera inedificabile
B	B1 B2	Di completamento intensiva estensiva
C		Di espansione
D	D1 D2 D3	Industriale di interesse regionale di interesse comunale esistente
DH	D3 H3	Industriale e commerciale esistente
E	E4 E5 E6	Agricola di interesse agricolo-paesaggistico di preminente interesse agricolo di interesse agricolo
H	H2 H3	Commerciale di interesse comunale esistente
S	S1 S2 S3 S4 S5 S6	Per servizi ed attrezzature collettive per viabilità e trasporti per culto, vita associativa e cultura per istruzione per assistenza e sanità per verde, sport e spettacoli all'aperto per varie
V	V1 V2	Di verde privato di servizio di protezione

ART. 4. ZONA A - DI NUCLEO TIPICO STORICO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) residenziale;
 - b) artigianale *di servizio residenziale*;
 - c) alberghiera e agriturismo;
 - d) direzionale;
 - e) commerciale al *dettaglio*, escluso esercizio di Sv superiore a m² 400;
 - f) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d'uso di cui alle lettere precedenti;
 - g) *(soppressa)*.
2. Le destinazioni d'uso esistenti non previste al comma 1 possono essere mantenute, purché:
 - a) non producano inquinamento atmosferico se non ridotto o poco significativo;
 - b) non producano rumore in ambiente esterno superiore al limite previsto per aree di tipo misto;
 salvo applicazione del Rd 1265/1934, articoli 216 e 217, per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, e salvo quanto previsto al comma 3.
3. In caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *di servizio residenziale*, e uso di discoteca.

B) Indici.

1. In opere di restauro e conservazione tipologica l'altezza degli edifici non può superare la preesistente, computata senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di carattere storico-artistico o di pregio ambientale.
2. In opere di trasformazione *planivolumetrica*, integrazione e nuova costruzione l'altezza media non può superare l'altezza degli edifici di carattere storico-artistico e di pregio ambientale circostanti, e la distanza da edifici di carattere storico-artistico circostanti non può essere inferiore a quella intercorrente tra volumi esistenti.
3. Le opere aventi o assumenti una destinazione d'uso di cui alla sezione A), comma 1, rispettano l'indice di fabbricabilità fondiaria seguente: m³/m² 3, o pari a esistente + 150 m³/unità funzionale + *lo spazio di edifici agricoli esistenti chiuso per almeno tre quarti del perimetro per più del 50% della facciata, ma non superiore a 5 m³/m²*. *In contiguità ad area espropriata dal Comune per realizzazione di opera pubblica il Pac può prevedere aumento dell'indice di una misura tale da permettere volume ulteriore pari al volume demolito in area espropriata.*

4. Per nuova costruzione la densità fondiaria non può comunque superare 15 abitanti per ogni 1.000 m² di superficie fondiaria.
5. Le opere esistenti destinate a usi non previsti in sezione A), comma 1, possono essere recuperate e integrate per motivate esigenze fino al 5% del volume e 5% della superficie coperta per ogni unità funzionale, ma di volume non oltre la misura ottenibile in applicazione del comma 3, purché:
 - a) non producano inquinamento atmosferico se non ridotto o poco significativo;
 - b) non producano rumore in ambiente esterno superiore al limite previsto per aree di tipo misto;
 - c) non sia aumentata la superficie per usi compresi nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale.
6. Le opere sono dotate della superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero di unità immobiliari se non per servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio*, fino a distanza di m 200 di percorso, minima seguente:
 - a) stanziale: 1 m²/10 m³, ma non meno di:
 - 1) in genere: 1,5 posti auto / unità immobiliare;
 - 2) per struttura ricettiva alberghiera: 1 posto auto / camera;
 - b) di relazione:
 - 1) di Su artigianale: 10%;
 - 2) di Su direzionale: 30%;
 - 3) di Sv commerciale al *dettaglio*: 60%;
 - 4) di Su di opera di interesse pubblico:
 - 4.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
 - 4.2) per recupero: 40%;
 - 5) (soppresso).

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi di relazione in edifici preesistenti alla data del 18 6 2003 per destinazione d'uso anche successiva commerciale al minuto non trovano applicazione.

E' ammesso rendere disponibili le aree da destinare a parcheggio per esercizi commerciali anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto previsti dagli standards urbanistici.

C) Disposizioni particolari.

1. Il *Pac* garantisce la salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche e ambientali esistenti. In particolare il *Pac*:
 - a) assicura la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;
 - b) indirizza il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con la struttura tipica storica;

- c) promuove la compattezza del tessuto urbanistico attraverso la saldatura delle preesistenze edilizie;
 - d) assicura l'omogeneità dell'edificato attraverso previsione di dimensioni, forme e materiali tipici storici o con essi coerenti;
 - e) assicura la salvaguardia del sistema della cinta presso la chiesa di Bottenicco.
2. Il *Pac* classifica gli immobili e prevede un'articolazione degli interventi secondo le categorie seguenti:
- a) zona A1: edifici o complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale;
 - b) zona A2: edifici o complessi di interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche locali;
 - c) zona A3: edifici o complessi tipici storici o recenti, privi singolarmente considerati di specifico interesse. La demolizione é ammessa in caso di precarietà statica o difformità da caratteristiche tipiche storiche. In ogni caso é da garantirsi la reintegrazione del tessuto insediativo tipico storico più significativo;
 - d) zona A4: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente;
 - e) zona A5: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso coerente;
 - f) zona A6: aree libere prive di particolare interesse ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico storico circostante;
 - g) zona A7: aree libere di pregio ambientale o necessarie a protezione e valorizzazione di edificato di particolare interesse circostante.
3. Il *Pac* rispetta la classificazione in zone A1 e A7 propria del Prg, salvo riclassificazione di opere minori esistenti, *regolamentazione di opere provvisorie realizzate conseguentemente al terremoto del 1976* o modifica di perimetri per adeguamento a stato dei luoghi.
4. Ampliamento e nuova costruzione sono ammessi:
- a) in zona A1 per dotazione di servizi ed accessori non altrimenti realizzabili, e comunque per non più del 10% di volume e superficie coperta esistenti;
 - b) in zona A2 per completamento di edificio o complesso edilizio esistente, e comunque per non più del 30% di volume e superficie coperta esistenti;
 - c) in zone A3, A4 e A6 per saldatura e completamento del tessuto urbanistico esistente.
5. In tutte le zone sono comunque ammesse:
- a) opere interrato;
 - b) opere di servizio non costituenti edificio.
6. In assenza di *Pac*:
- a) sono ammessi:
 - 1) interventi aventi rilevanza edilizia;

- 2) ristrutturazione edilizia senza alterazione planivolumetrica, salvo ampliamento, e solo in zona diversa da A1;
 - 3) ampliamento, solo in zona diversa da A1 e A7;
 - 4) *demolizione di edifici per servizi ed accessori non individuati come edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale;*
 - 5) *demolizione di edifici contrastanti con le caratteristiche tipiche storiche o diroccati, se non aventi carattere storico-artistico;*
 - 6) *(soppresso);*
 - 7) *recintazione di pietra o sasso a vista;*
 - 8) *(soppresso);*
- b) sono vietati:
- 1) *demolizione di camini tipici storici esistenti, se non in caso di impossibilità di recupero. I camini nuovi sono comunque realizzati della stessa tipologia;*
 - 2) *intonacatura di muri a facciavista esistenti;*
 - 3) *applicazione di rivestimento esterno diverso da intonaco a civile ove esistente;*
 - 4) *tinteggiatura esterna se non unita e armonizzata con il contesto tipico storico circostante;*
 - 5) *sostituzione di scuri di legno con persiane o saracinesche;*
 - 6) *sostituzione di serramenti di legno se non con altri, anche di materiale diverso, comunque congrui con l'edilizia tipica storica;*
 - 7) *sostituzione di manto di laterizio naturale a canale singolo con altro diverso se non riprodotte fedelmente le caratteristiche, compreso lo stacco tra le singole parti;*
 - 8) *spostamento o integrazione di aperture alteranti le caratteristiche di facciata;*
 - 9) *riduzione di pendenza del tetto;*
 - 10) *demolizione anche parziale di edifici, salvo quanto previsto alla lettera a), punti 4) e 5);*
 - 11) *recintazione non di pietra o sasso a vista;*
- c) le opere rispettano:
- 1) *i criteri costruttivi dell'edilizia tipica storica locale, adeguatamente documentati, salvo che:*
 - 1.1) *la pendenza del tetto può essere comunque diversa per armonizzazione con l'edificato tipico storico circostante. In questo caso la pendenza non può essere inferiore al 35%;*
 - 1.2) *il manto di copertura può essere anche di materiale diverso da laterizio, purché riprodotte fedelmente le caratteristiche, compreso lo stacco tra le singole parti. Restano salve le previsioni per impianti tecnici e tecnologici;*
 - 1.3) *le finestre e luci possono comunque realizzarsi di rapporto tra altezza e larghezza compresa tra 1 e 1,6, e sono comunque allineate orizzontalmente e verticalmente;*
 - 2) *gli indici seguenti:*

- 2.1)** indice di fabbricabilità fondiaria: pari a esistente + 150 m³/unità funzionale, per adeguamento di servizi o capacità ricettiva a esigenze dirette di proprietari;
 - 2.2)** rapporto di copertura: pari a esistente + 25 m²/unità funzionale, per adeguamento di servizi o capacità ricettiva a esigenze dirette di proprietari;
 - 2.3)** distanza da strada: pari a esistente;
 - 2.4)** distanza da confine: m 0;
 - 2.5)** altezza: *m 4, o pari a esistente se superiore*, salvo superamento per adeguamento di altezze interne a limiti di legge o a prescrizioni dell'Ass o per realizzazione di cordolo conforme a norme antisismiche;
 - 2.6)** *altezza e distanza rispetto a edifici di carattere storico-artistico e di pregio ambientale circostanti: vale la norma di cui alla sezione B), comma 2;*
- d)** il progetto per ristrutturazione e/o ampliamento è corredato di fotografie di stato di fatto e di un grafico interpretativo della tipologia originaria e dell'evoluzione dell'edificio e del contesto locale, e dimostrativo della coerenza dell'intervento con l'insediamento tipico storico.
- 7.** *Gli impianti solari fotovoltaici e termici su tetti a falde:*
- a)** *sono installati aderenti o integrati al tetto;*
 - b)** *non possono superare il 50% della falda.*
- 8.** *In nuova costruzione e ristrutturazione generale le antenne televisive sono limitate a una per ogni edificio.*
- 9.** *I serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*

ART. 5. ZONA B1 - DI COMPLETAMENTO, INTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) residenziale;
 - b) artigianale *di servizio*;
 - c) alberghiera e agrituristica;
 - d) direzionale;
 - e) commerciale al *dettaglio*, esclusi esercizi di Sv superiore a m² 400;
 - f) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d'uso di cui alle lettere precedenti;
 - g) *(soppressa)*.
2. Le destinazioni d'uso esistenti non previste al comma 1 possono essere mantenute, purché:
 - a) non producano inquinamento atmosferico se non ridotto o poco significativo;
 - b) non producano rumore in ambiente esterno superiore al limite previsto per aree di tipo misto;
 salvo applicazione del Rd 1265/1934, articoli 216 e 217, per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, e salvo quanto previsto al comma 3.
3. In caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non *produttiva di beni di consumo artistici assentita dall'Ass di servizio residenziale*, e uso di discoteca.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) indice di fabbricabilità fondiaria per opere aventi o assumenti una destinazione d'uso di cui a sezione A), comma 1: m³/m² 2, o pari a esistente + 150 m³/unità funzionale + *lo spazio di edifici agricoli esistenti chiuso per almeno tre quarti del perimetro per più del 50% della facciata, ma non superiore a 4 m³/m². In contiguità ad area espropriata dal Comune per realizzazione di opera pubblica l'indice è aumentato di una misura tale da permettere volume ulteriore pari alla quantità esistente in area espropriata;*
 - b) distanza da strada: m 0. *Il Comune può prescrivere arretramento di opere fino a metri 5;*
 - c) distanza da confine: m 5, o pari a esistente se inferiore. E' ammessa la costruzione a confine;
 - d) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;
 - e) altezza: m 10, o pari a esistente se superiore. Resta salva comunque la possibilità di sopraelevazione fino a m 1 oltre l'altezza esistente per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani;

f) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero di unità immobiliari se non per servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio*, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:

1) stanziale: 1 m²/10 m³, ma non meno di:

1.1) in genere: 2 posti auto / unità immobiliare;

1.2) per struttura ricettiva alberghiera: 1 posto auto / camera;

2) di relazione:

2.1) di Su artigianale: 10%;

2.2) di Su direzionale: 30%;

2.3) di Sv commerciale al dettaglio: 60%;

2.4) di Su di opera di interesse pubblico:

2.4.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;

2.4.2) per recupero: 40%;

2.5) (soppresso).

Le prescrizioni in materia di aree da riservare a parcheggi di relazione in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 6 2003 non trovano applicazione.

Per destinazione d'uso commerciale al dettaglio successiva alla data del 18 6 2003 la distanza di parcheggi di relazione è fino a metri 500 di percorso.

E' ammesso rendere disponibili le aree da destinare a parcheggio per esercizi commerciali anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o privati, fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto previsti dagli standards urbanistici.

2. Le opere esistenti destinate a usi non previsti in sezione A), comma 1, possono essere recuperate e integrate per motivate esigenze fino al 5% del volume e 5% della superficie coperta per ogni unità funzionale, ma del volume non oltre la misura ottenibile in applicazione del comma 1, lett. a), purché:

a) non producano inquinamento atmosferico se non ridotto o poco significativo;

b) non producano rumore in ambiente esterno superiore al limite previsto per aree di tipo misto;

c) non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale.

C) Disposizioni particolari.

1. Le opere rispettano i criteri costruttivi seguenti:

a) tipologia edilizia di base: lineare o a corte adeguata a stato del luogo;

b) copertura:

1) a falda/e. *E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;*

- 2) di pendenza minima, anche per la faccia inferiore della sporgenza perimetrale:
- 2.1) pari a esistente in recupero senza demolizione e ampliamento;
 - 2.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e ricostruzione.
La pendenza può essere comunque diversa per armonizzazione con l'edificato tipico storico circostante. In questo caso la pendenza non può essere inferiore al 35%;
- c) muri esterni:
- 1) intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;
 - 2) colorati armonizzati con il contesto tipico storico, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;
- d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente;
- e) parapetti di terrazze: non pieni;
salvo mantenimento, *ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Le opere rispettano comunque i criteri costruttivi dell'edilizia tipica storica locale, adeguatamente documentati.* Gli edifici esistenti difforni sono adeguati per le categorie di opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica.*
2. Il progetto è corredato di fotografie di stato di fatto e di un grafico interpretativo della tipologia originaria e dimostrativo della coerenza dell'intervento con l'insediamento tipico storico.
 3. Il Comune può richiedere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche relative all'area di intervento.
 4. (Soppresso).
 5. *La recintazione rispetta un'altezza massima di:*
 - a) verso strada: m 1,8 se di muratura piena, e m 2,2 se permeabile alla vista sopra m 1 da terra;
 - b) verso confine di proprietà: m 2,2.
 6. *Gli impianti solari fotovoltaici e termici su tetti a falde:*
 - a) sono installati aderenti o integrati al tetto;
 - b) non possono superare il 50% del tetto.
 7. *In nuova costruzione e ristrutturazione generale le antenne televisive sono limitate a una per ogni edificio.*
 8. *I serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni all'edificio.*

ART. 6. ZONA B2 - DI COMPLETAMENTO, ESTENSIVA.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) residenziale;
 - b) *artigianale di servizio*;
 - c) alberghiera e agrituristica;
 - d) direzionale;
 - e) commerciale al minuto, escluso esercizio di superficie *di vendita* superiore a m² 1.500;
 - f) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni *d'uso* di cui alle lettere precedenti;
 - g) *(soppressa)*.
2. Le destinazioni d'uso esistenti non previste al comma 1 possono essere mantenute, purché:
 - a) non producano inquinamento atmosferico se non ridotto o poco significativo;
 - b) non producano rumore in ambiente esterno superiore al limite previsto per aree di tipo misto;
 salvo applicazione del Rd 1265/1934, articoli 216 e 217, per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, e salvo quanto previsto al comma 3.
3. In caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale, e uso di discoteca.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) indice di fabbricabilità fondiaria per opere aventi o assumenti una destinazione d'uso di cui a sezione A), comma 1: m³/m² 1,25, o pari a esistente + 150 m³/unità funzionale. *In Area di di Pac o di convenzione l'indice vale come territoriale*;
 - a1) *densità di unità immobiliari abitative: 1 per ogni 300 m², o pari a esistente + 1 unità immobiliare abitativa per ogni unità funzionale*;
 - b) distanza da strada:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) statale: m 10, o pari a esistente se inferiore;
 - c) *distanza da confine*:
 - 1) *in genere: m 5, o pari a esistente*;
 - 2) *per servizi ed accessori: m 0. Gli edifici di nuova realizzazione fruanti di questa norma non possono essere più di 1 per ogni lotto, e non possono avere alcun fronte distante dal confine meno di m 5 superiore a m 10*;
 - 3) *in corrispondenza di edificio posto in lotto contiguo a confine: m 0*;

- 4) *per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;*
- d) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;
- e) altezza:
 - 1) in genere: m 8,5, o pari a esistente se superiore;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3, o pari a esistente se superiore;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 8,5.

Resta salva comunque la possibilità di sopraelevazione fino a m 1 oltre l'altezza esistente per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento di numero di piani;

- f) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero di unità immobiliari se non per servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio*, fino a distanza di m 200 di percorso, minima:
 - 1) stanziale: 1 m²/10 m³, ma non meno di:
 - 1.1) in genere: 2 posti auto / unità immobiliare;
 - 1.2) per struttura ricettiva alberghiera: 1 posto auto / camera;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) *di Su artigianale: 10%;*
 - 2.2) *di Su direzionale: 30%;*
 - 2.3) *di Sv commerciale al dettaglio:*
 - 2.3.1) in genere: 60%;
 - 2.3.2) per esercizio di Sv superiore a m² 400: 150%;
 - 2.4) *di Su di opera di interesse pubblico:*
 - 2.4.1) *per nuova costruzione o ampliamento: 80%;*
 - 2.4.2) *per recupero: 40%;*
 - 2.5) *(soppresso).*
2. Le opere esistenti destinate a usi non previsti in sezione A), comma 1, possono essere recuperate e integrate per motivate esigenze fino al 5% del volume e 5% della superficie coperta per ogni unità funzionale, ma del volume non oltre la misura ottenibile in applicazione del comma 1, lett. a), purché:
- a) non producano inquinamento atmosferico se non ridotto o poco significativo;
 - b) non producano rumore in ambiente esterno superiore al limite previsto per aree di tipo misto;
 - c) non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale.

C) Disposizioni particolari.

1. Il Comune può richiedere la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria specifiche relative all'area di intervento.
2. Sono vietati edifici di nuova costruzione aventi un numero di unità immobiliari residenziali superiore a 4.

- 3.** *(Soppresso).*
- 4.** *La recintazione rispetta un'altezza massima di:*
 - a)** *verso strada: m 1,8 se di muratura piena, e m 2,2 se permeabile alla vista sopra m 1 da terra;*
 - b)** *verso confine di proprietà: m 2,2.*

ART. 7. ZONA C - DI ESPANSIONE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) residenziale;
 - b) *artigianale di servizio residenziale*;
 - c) direzionale;
 - d) commerciale al *dettaglio*, escluso esercizio di Sv superiore a m² 400;
 - e) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d'uso di cui alle lettere precedenti;
 - f) *(soppressa)*.

Le destinazioni d'uso diverse da residenziale non possono superare il 30% del volume teoricamente edificabile totale.
2. Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale, e uso di discoteca.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) indice di fabbricabilità territoriale: m³/ha 10.000;
 - b) rapporto di copertura: m²/m² 0,5;
 - c) distanza da strada:
 - 1) di larghezza *della piattaforma* inferiore a m 7: m 5;
 - 2) di larghezza *della piattaforma* compresa tra m 7 e m 15: m 7,5;
 - 3) di larghezza *della piattaforma* superiore a m 15: m 10.

Il *Pac* con indicazione planivolumetrica può prevedere distanza inferiore;
 - d) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5;
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10. La norma vale anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12;
 - f) altezza: m 8;
 - g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 m²/10 m³, ma non meno di 2 *posti* auto / unità immobiliare;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) *di Su artigianale di servizio residenziale*: 10%;
 - 2.2) *di Su direzionale*: 30%;
 - 2.3) *di Sv commerciale al dettaglio*: 60%;
 - 2.4) *di Su di opera di interesse pubblico*: 80%;
 - 2.5) *(soppresso)*.

C) Disposizioni particolari.

1. Il *Pac* prevede destinazione a servizi ed attrezzature collettive di una superficie minima di m^2 3 per parcheggio e m^2 3 per verde elementare per ogni $100 m^3$ di volume teoricamente edificabile. Ove indicata graficamente il *Pac* prevede superficie superiore.
2. Il *Pac* di zona C presso la cerna della chiesa a Bottenicco rispetta criteri di sintonia tipologica con l'edificato tipico storico e mitigazione dell'impatto visivo.
3. *Sono vietati edifici di nuova costruzione aventi un numero di unità immobiliari residenziali superiore a 6.*

ART. 8. ZONA D1 - INDUSTRIALE, DI INTERESSE REGIONALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) industriale;
 - b) artigianale;
 - c) direzionale di servizio industriale;
 - d) *commerciale al dettaglio, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - d1) *commerciale al minuto di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore per una superficie massima pari al 30% della superficie utile complessiva e comunque non superiore a mq. 1.500 di vendita;*
 - e) *commerciale all'ingrosso, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - f) trasporto di merci;
 - g) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d'uso di cui alle lettere precedenti o insuscettibile di localizzazione in zona residenziale;
 - h) *(soppressa).*
2. E' ammesso alloggio di custodia, uno per ogni attività, purchè la superficie utile di opere di cui al comma 1 diverse vi superi m² 2.000. *L'alloggio può essere anche staccato dall'attività.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) rapporto di copertura: m²/m² 0,5, o pari a esistente + 20%. L'indice non è applicato a tettoie per parcheggi aperte almeno su tre lati;
 - b) distanza da strada: m 10, o pari a esistente se inferiore;
 - c) distanza da confine:
 - 1) *in genere: m 5, o pari a esistente;*

- 2) verso zona diversa da D: m 10;
- 3) portico o tettoie per parcheggi: m 5 o confine;
- d) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;
- e) altezza:
 - 1) in genere: m 15, o pari a esistente se superiore;
 - 2) edifici con vincoli tecnologici: m 25;
 - 3) tettoie per parcheggi: m 3,5;
- f) superficie per parcheggio, *per nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero di unità immobiliari se non per servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio, fino a distanza di 100 metri di percorso*, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto / 2 addetti;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su industriale o artigianale: 10%;
 - 2.2) di Su direzionale: 80%;
 - 2.3) di Sv commerciale al minuto:
 - 2.3.1) in genere: 30%;
 - 2.3.2) *per esercizio di Sv superiore a m² 400*: 45%;
 - 2.4) di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: 40%;
 - 2.5) di Su di opera di interesse pubblico: 80%;
 - 2.6) *(soppresso)*;
- g) superficie di lotto: minima m² 5.000.

C) Disposizioni particolari.

1. Il *Pac* rispetta i criteri seguenti:
 - a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione di uso di opere di urbanizzazione;
 - b) individuazione di requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità di insediamento e di suo inserimento nel contesto territoriale;
 - c) individuazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e/o ciclabili. In particolare il *Pac* prevede costituzione di barriera visiva vegetale verso Bottenicco e verso Villa de Puppi di Moimacco;
 - d) fissazione di criteri di ammissibilità igienico-sanitaria di attività;
 - e) riorganizzazione e miglioramento di servizi tecnici e tecnologici.
2. *(Soppresso)*.

ART. 9. ZONA D2 - INDUSTRIALE, DI INTERESSE COMUNALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) industriale;
 - b) artigianale;
 - c) direzionale di servizio a destinazioni d'uso produttive;
 - d) *commerciale al dettaglio, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - d1) *commerciale al minuto di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore per una superficie massima pari al 30% della superficie utile complessiva e comunque non superiore a mq. 1.500 di vendita;*
 - e) *commerciale all'ingrosso, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - f) trasporto di merci;
 - g) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d'uso di cui alle lettere precedenti o insuscettibile di localizzazione in zona residenziale;
 - h) *(soppressa).*
2. E' ammesso alloggio di custodia, uno per ogni attività, purchè la superficie utile di opere di cui al comma 1 diverse vi superi m² 1.000. *L'alloggio può essere anche staccato dall'attività.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) rapporto di copertura: m²/m² 0,5;
 - b) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5:
 - 1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;

- 2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50.

E' ammessa distanza minore, previo parere favorevole dell'Ass;

- c) distanza da strada:
- 1) statale: m 30;
 - 2) provinciale, comunale o di servizio: m 20;
- d) distanza da confine:
- 1) in genere: m 5;
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui e per portico o tettoia per parcheggio: m 0;
- e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;
- f) altezza: m 10;
- g) superficie per parcheggio, nel lotto, minima:
- 1) stanziale: 1 posto auto / 2 addetti;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su industriale o artigianale: 10%;
 - 2.2) di Su direzionale: 80%;
 - 2.3) di Sv commerciale al minuto:
 - 2.3.1) in genere: 30%;
 - 2.3.2) per esercizio di Sv superiore a m² 400: 45%;
 - 2.4) di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: 40%;
 - 2.5) di Su di opera di interesse pubblico: 80%;
 - 2.6) (soppresso).

C) Disposizioni particolari.

1. Il *Pac* rispetta i criteri seguenti:
 - a) organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;
 - b) destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi e verde, e ove necessario per infermeria, mensa, uffici consorziali ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie fondiaria;
 - c) strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
 - d) individuazione di requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e del suo inserimento nel contesto territoriale;
 - e) individuazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e/o ciclabili. In particolare il *Pac* prevede costituzione di barriera visiva vegetale verso zone E4;
 - f) fissazione di criteri di ammissibilità igienico-sanitaria di attività;
 - g) (soppressa);
 - h) assicurazione di accesso a zone D3 laterali da strada di servizio;
 - i) (soppressa);
 - l) *partecipazione alle spese di sistemazione delle diramazioni da strada statale 54.*

2. (Soppresso).

ART. 10. ZONA D3 - INDUSTRIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) industriale;
 - b) artigianale;
 - c) direzionale di servizio a destinazioni d'uso produttive;
 - d) *commerciale al dettaglio, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - d1) *commerciale al minuto di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore per una superficie massima pari al 30% della superficie utile complessiva e comunque non superiore a mq. 1.500 di vendita;*
 - e) *commerciale all'ingrosso, di:*
 - 1) *beni di produzione propria;*
 - 2) *beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio artigianale;*
 - 3) *beni soggetti a lavorazione parziale o finitura;*
 - 4) *beni anche di produzione diversa da propria, similari e accessori a quelli di produzione propria;*
 - 5) *beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

I beni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono commerciabili nel lotto delle opere di destinazione d'uso artigianale o industriale;
 - f) trasporto di merci;
 - g) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d'uso di cui alle lettere precedenti o insuscettibile di localizzazione in zona residenziale;
 - h) servizi.
2. E' ammesso alloggio di custodia, uno per ogni attività, purchè la superficie utile di opere di cui al comma 1 diverse vi superi m² 500. *L'alloggio può essere anche staccato dall'attività.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) rapporto di copertura: m²/m² 0,6, o pari a esistente + 200 m²/unità funzionale. *In deroga alla definizione di cui all'art. 24, sezione O): in edifici industriali, artigianali e commerciali sono esclusi dal computo gli*

aggetti fino a m 3,5 senza corpi chiusi per protezione di ingressi, portoni carrai e impianti esterni;

b) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, e da abitazioni di zona E esistenti, in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività:

1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;

2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50.

E' ammessa distanza minore, previo parere favorevole dell'Ass;

c) distanza da strada:

1) statale: m 30, o pari a esistente se inferiore;

2) provinciale o comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;

d) distanza da confine:

1) *(soppresso);*

2) *(soppresso);*

1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;

2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;

e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;

f) altezza:

1) in genere: m 8, o pari a esistente se superiore;

2) a distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5 maggiore di m 100: m 10, o pari a esistente se superiore;

g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero di unità immobiliari se non per servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio*, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:

1) stanziale: 1 posto auto / 2 addetti;

2) di relazione:

2.1) di Su industriale o artigianale: 10%;

2.2) di Su direzionale: 80%;

2.3) di Sv commerciale al minuto:

2.3.1) *in genere: 30%;*

2.3.2) *per esercizio di Sv superiore a mq 400: 45%;*

2.4) di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: 40%;

2.5) di Su di opera di interesse pubblico: 80%;

2.6) *di Su di servizi: 80%.*

2. Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lett. b), *ove non ricorra alcuno dei casi ivi previsti*, possono essere recuperate e integrate fino al rapporto di copertura generalmente previsto, purché non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non rispettandosi le distanze come previste in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività.

C) Disposizioni particolari.

1. L'integrazione di edifici esistenti in lotto avente accesso da strada statale 54 è comunque subordinata a realizzazione di opere assicuranti scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso carraio su strada diversa.
- 1 **bis.** *Lungo la strada statale 54 sono vietate l'apertura di nuovi accessi e trasformazione di accessi da agricoli in altro.*
2. *Il Pac dell'insediamento De Longhi rispetta i criteri seguenti:*
 - a) *attuazione di previsioni di viabilità prima o contemporaneamente a nuova costruzione o integrazione di edifici;*
 - b) *chiusura di accessi da strada statale;*
 - b1) *in corrispondenza della strada esistente da Moimacco: costituzione di diramazione da strada statale canalizzata mediante:*
 - 1) *corsie di accumulo per uscita ed entrata rispetto alla strada statale con svolta a sinistra;*
 - 2) *unificazione delle due diramazioni esistenti a sud;*
 - c) *fino a realizzazione di viabilità di zona D2: assicurazione di continuità tra diramazione da strada statale e diramazione da strada per Orzano;*
 - d) *adozione di misure per eliminare o attenuare effetti di vibrazioni verso zona residenziale;*
 - e) *schermatura dell'insediamento verso la strada statale con opere di verde.*
3. *Nell'area laterale alla strada statale 54, lato nord, parte est, l'attuazione è subordinata alla adozione di specifiche precauzioni idonee alla tutela della popolazione.*

ART. 11. ZONA D3H3 - INDUSTRIALE E COMMERCIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) industriale;
 - b) artigianale;
 - c) commerciale al minuto *di beni non alimentari a basso impatto, come definiti dalle norme di settore, fino a mq. 5.000 di superficie coperta complessiva all'interno degli ambiti individuati dal Piano di Settore del Commercio e fino a mq. 1.500 di vendita negli ambiti rimanenti;*
 - d) commerciale all'ingrosso;
 - e) direzionale di servizio a destinazioni d'uso produttive;
 - f) trasporto di merci;
 - g) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d'uso di cui alle lettere precedenti o insuscettibile di localizzazione in zona residenziale *ivi compresi gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;*
 - h) servizi.
2. E' ammesso alloggio di custodia, uno per ogni attività, purchè la superficie utile di opere di cui al comma 1 diverse vi superi m² 500. *L'alloggio può essere anche staccato dall'attività.*
3. *In zona soggetta a Pac in assenza di Pac il mutamento di destinazione d'uso da non commerciale a commerciale è vietato se non per vendita di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) rapporto di copertura: m²/m² 0,5, o pari a esistente + 200 m²/unità funzionale;
 - b) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, e da abitazioni di zona E esistenti, in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività:
 - 1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50.*E' ammessa distanza minore, previo parere favorevole dell'Ass;*
 - c) distanza da strada:
 - 1) statale: m 30, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) provinciale o comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;
 - d) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;
 - f) altezza:
 - 1) in genere: m 8, o pari a esistente se superiore;

- 2) a distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5 maggiore di m 100: m 10, o pari a esistente se superiore;
- g) superficie per parcheggio, per nuova costruzione, *ricostruzione, ampliamento con aumento di superficie utile, aumento del numero di unità immobiliari se non per servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio*, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) stanziale: 1 posto auto / 2 addetti;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su industriale o artigianale: 10%;
 - 2.2) di Su direzionale: 80%;
 - 2.3) di Sv commerciale al minuto:
 - 2.3.1) in genere: 30%;
 - 2.3.2) per esercizio con superficie di vendita superiore a mq. 400 e fino a mq. 1.500: 45%;
 - 2.3.3) per grande struttura di vendita fino a mq. 5.000 di superficie coperta complessiva: 60%;
 - 2.3.3) per le strutture commerciali al minuto con superficie di vendita superiore a mq. 1.500, in aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui ai punti precedenti, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti;
 - 2.4) di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: 40%;
 - 2.5) di Su di opera di interesse pubblico: 80%;
 - 2.6) di Su di servizi: 80%;
- h) (soppressa).
2. Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lett. b), *ove non ricorra alcuno dei casi ivi previsti*, possono essere recuperate e integrate fino al rapporto di copertura generalmente previsto, purché non sia aumentata la superficie per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non rispettandosi le distanze come previste in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività.

C) Disposizioni particolari.

1. L'integrazione di edifici esistenti in lotto avente accesso da strada statale 54 è comunque subordinata a realizzazione di opere assicuranti scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso su strada diversa.
2. *Il Pac di zona laterale a strada statale 54, lato sud, costituito da due distinti ambiti di attuazione, deve prevedere la chiusura degli accessi esistenti e la contestuale realizzazione, prima dell'attivazione di qualsiasi nuova attività, di un unico accesso dalla Statale alla via dei Celti, sulla quale potranno essere realizzati, in conformità con le vigenti norme di Sicurezza stradale, i nuovi accessi ai due ambiti ricompresi nel Pac.*

- 3.** *Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'attivazione degli esercizi per il commercio al minuto di Grande Struttura è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano comunale di Settore previsto dalla vigente normativa regionale del Commercio.*

ART. 12. ZONA E4 - DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

a) opere di recupero e integrazione di edifici esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:

- 1)** esistente. In edifici residenziali può essere ricavata una unità immobiliare residenziale aggiuntiva;
- 2)** *(soppresso)*;
- 3)** *(soppresso)*;

a1) *serre*;

b) attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, in area di recupero;

c) opere seguenti:

- 1)** manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture esistenti;
- 2)** mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere esistenti;
- 3)** naturalizzazione territoriale;
- 4)** percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie e/o complementari;
- 5)** opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
- 6)** opere per osservazione di fauna selvatica e caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
- 7)** opere per viabilità prevista;
- 8)** demolizione di opere esistenti, se non specificatamente vietata.

Le opere di cui alle lettere b) e c) sono realizzate possibilmente di materiali e colori naturali.

2. Sono comunque vietati:

- a)** edifici di nuova costruzione;
- b)** strade di nuova costruzione, eccetto opere per viabilità prevista e percorsi ciclabili e pedonali;
- c)** riordino fondiario e movimenti di terreno superiori a 1 ettaro o 2.000 m³;
- d)** disboscamento o trasformazione in coltivo di aree a bosco o prato naturale, se non in terreni ritirati da produzione temporaneamente per intervento pubblico;
- e)** sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di pioppi e colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati;
- f)** manufatti pubblicitari;
- g)** deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;
- h)** recintazione di fondi se non con siepe. La siepe può avere paletti di legno e rete;
- i)** pali di cemento chiari per colture;

- l) rimozione di pietraie, se non per interesse pubblico;
- m) cave;
- n) discariche;
- o) ogni altra opera causante impatto ambientale rilevante; salvo quanto previsto al comma 1, e salvo opere per viabilità prevista.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) indice di fabbricabilità fondiaria: pari a esistente + 150 m³/unità funzionale;
 - b) rapporto di copertura:
 - 1) in genere: pari a esistente + 150 m²/unità funzionale;
 - 2) per attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo e culturale: m²/m² 0,05;
 - 3) *per serre fisse: m²/m² 0,8;*
 - c) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - d) altezza:
 - 1) in genere: m 8, o pari a esistente se superiore;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3, o pari a esistente se superiore;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 8;
 - e) superficie per parcheggio, per destinazione d'uso ricettiva, privato, fino a distanza di m 100 di percorso, minima: 1 posto auto / 2 utenti.
2. I fondi di zona E4 sono computabili per opere *residenziali agricole* da realizzarsi in zona E6, nella misura di m³/m² 0,03.

C) Disposizioni particolari.

1. Le opere di recupero e integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale rispettano i criteri seguenti:
 - a) tipologia edilizia storica di base: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) a falda/e. *E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;*
 - 2) di pendenza minima, anche per la faccia inferiore della sporgenza perimetrale:
 - 2.1) pari a esistente in recupero senza demolizione e ampliamento;
 - 2.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e ricostruzione;
 - c) *muri esterni:*
 - 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;*
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;*

d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente; salvo mantenimento, *ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Le opere rispettano comunque i criteri costruttivi dell'edilizia tipica storica locale, adeguatamente documentati.* Gli edifici esistenti difformi sono adeguati per le categorie di opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica. In ampliamento sono comunque ammesse finestre e luci come le esistenti dell'edificio ampliato.*

2. (Soppresso).

ART. 13. ZONA E5 - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO.**A) Destinazioni d'uso.****1. Sono ammesse:**

- a)** serre;
- b)** opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, di difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale. Le opere consistono in:
 - 1)** infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;
 - 2)** difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;
 - 3)** difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;
 - 4)** riordino fondiario: ricomposizione della proprietà finalizzata a miglioramento di produttività agricola;
 - 5)** riassetto territoriale: recupero e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;
- c)** depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti. *Servizi stradali, comprendenti opere per:*
 - 1)** *rifornimento, lavaggio e prima assistenza per veicoli, esclusa officina e carrozzeria;*
 - 2)** *ristoro di utenti della strada, fino a una superficie utile di m² 100 per ogni impianto;*
 - 3)** *manutenzione stradale;*
 - 4)** *raccolta di rifiuti;*
 - 5)** *sosta o fermata di mezzi di trasporto pubblico;*
- d)** opere di recupero e integrazione di edifici esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1)** esistente;
 - 2)** di cui alla lettera c), compatibilmente con le norme per essa prevista;
- d1)** *impianti di produzione di energia fotovoltaici e a biogas;*
- e)** opere seguenti:
 - 1)** manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture esistenti;
 - 2)** mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere esistenti;
 - 3)** naturalizzazione territoriale;
 - 4)** percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie e/o complementari;
 - 5)** opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
 - 6)** opere per osservazione di fauna selvatica e caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
 - 7)** opere per viabilità prevista.

Le opere di cui alla lettera e) sono realizzate possibilmente di materiali e colori naturali.

2. Sono comunque vietate:
 - a) cave;
 - b) discariche.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) indice di fabbricabilità fondiaria, per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi: esistente + 150 m³/unità funzionale;
 - b) rapporto di copertura:
 - 1) in genere: m²/m² 0,40;
 - 2) per serre fisse: m²/m² 0,80;
 - 3) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi: esistente + 150 m²/unità funzionale;
 - c) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - d) altezza:
 - 1) in genere: m 8, o pari a esistente se superiore;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3, o pari a esistente se superiore;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 8.
2. I fondi di zona E5 sono computabili per opere *residenziali agricole* da realizzarsi in zona E6, nella *misura di m³/ m² 0,03*.

C) Disposizioni particolari.

1. Le opere di recupero e integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale rispettano i criteri seguenti:
 - a) tipologia edilizia storica di base: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) a falda/e. *E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;*
 - 2) di pendenza minima, anche per la faccia inferiore della sporgenza perimetrale:
 - 2.1) pari a esistente in recupero senza demolizione e ampliamento;
 - 2.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e ricostruzione;
 - c) *muri esterni:*
 - 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;*
 - 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;*
 - d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente;

salvo mantenimento, *ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Le opere rispettano comunque i criteri costruttivi dell'edilizia tipica storica locale, adeguatamente documentati.* Gli edifici esistenti difformi sono adeguati per le categorie di opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica. In ampliamento sono comunque ammesse finestre e luci come le esistenti dell'edificio ampliato.*

2. I progetti di opere di cui a sezione A), comma 1, lettera b), sono corredati di relazione illustrante l'impatto di opere su componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e gli interventi ad essa finalizzati.
3. *Gli impianti di produzione di energia fotovoltaici a terra e a biogas di potenza superiore a 20 kWp rispettano le condizioni seguenti:*
 - a) *le opere non investano:*
 - 1) *aree soggette a vincolo paesaggistico;*
 - 2) *prati stabili naturali compresi nell'inventario di cui alla legge regionale 9/2005;*
 - b) *presso sito archeologico sia rispettata la previsione di cui all'art. 22, comma 10;*
 - c) *le opere distino:*
 - 1) *da zone A, B, C, S2, S3 e S4: almeno metri 500;*
 - 2) *da abitazioni estranee: almeno metri 250;*
 - 3) *da edifici soggetti a vincolo culturale e edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale non soggetti a vincolo culturale: almeno metri 250;*
 - 4) *da altro impianto esistente o autorizzato di potenza nominale superiore a 200 kWp: almeno metri 500. Se l'impianto esistente o autorizzato è di potenza nominale fino a 200 kWp le opere distino comunque almeno metri 50;*
 - 5) *da strade: come previsto per gli edifici;*
 - d) *le opere non comportino riduzione della superficie vincolata o coltivata per produzioni agricole certificate, tutelate o definite tradizionali o tipiche mediante norme di settore;*
 - e) *il suolo non trasformato per opere indispensabili sia mantenuto a verde naturale;*
 - f) *le opere non superino in altezza:*
 - 1) *i pannelli a terra: m 2,5;*
 - 2) *i sili: m 6;*
 - 3) *le cabine e gli edifici: m 4;*
 - g) *le opere siano schermate verso l'esterno mediante barriere di verde arboreo ed arbustivo autoctono, a densità colma, alte almeno m 2,5 a maturazione e m 1,5 alla piantagione;*
 - h) *la recintazione di impianti fotovoltaici sia realizzata di rete o griglia e abbia la base alta sul suolo almeno centimetri 15;*

- i) i pannelli di impianti fotovoltaici siano posti su pali infissi nel terreno senza opere di calcestruzzo o con opere di calcestruzzo facilmente rimovibili;*
- l) i sili, le cabine e gli edifici siano colorati di verde scuro;*
- m) gli impianti a biogas utilizzino prodotti agricoli vegetali vergini coltivati alla distanza di non più di 15 km di percorso, ed eventualmente reflui zootecnici originati da allevamenti del territorio comunale;*
- n) la potenza nominale degli impianti dimensionati oltre l'uso proprio non superi:
 - 1) negli impianti fotovoltaici a terra: MWp 1 un singolo e MWp 4 l'insieme nelle zone E5 e E6 del comune;*
 - 2) negli impianti a biogas: MWp 0,5 un singolo e MWp 2 l'insieme nelle zone E5 e E6 del comune;**
- o) sia stipulata con il Comune una convenzione prevedente gli obblighi del realizzatore, compreso il ripristino dello stato dei luoghi entro sei mesi dalla dismissione, e, per gli impianti a biogas, la regolazione del traffico pesante.*

ART. 14. ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Sono ammesse:

- a) opere *residenziali agricole, a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*;
- b) opere *agricole volte o funzionalmente connesse a*:
 - 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, *floricoltura, vivaismo*, allevamento zootecnico fino a 100 Uba bovine e 3 Uba di altra specie, e attività connesse;
 - 2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica;
 - 3) vendita diretta di prodotti *provenienti in misura prevalente dall'azienda, da parte di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese di cui alla Ls 580/1993*.

Le opere di nuova costruzione sono riservate ad azienda agricola, tale essendo l'impresa avente almeno m² 10.000 di superficie agricola utilizzata di proprietà, anche se frazionata in più fondi, purchè funzionalmente contigui. *La norma non vale per floricoltura e vivaismo*;

- c) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni, riordino fondiario e riassetto territoriale. Le opere consistono in:
 - 1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione;
 - 2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-chimica;
 - 3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale;
 - 4) riordino fondiario: ricomposizione della proprietà finalizzata a miglioramento di produttività agricola.
 - 5) riassetto territoriale: recupero e sviluppo dello spazio rurale finalizzato a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali;
- d) depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali in funzione delle esigenze di enti riconosciuti. *Servizi stradali*;
- e) opere di recupero e integrazione di edifici esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti:
 - 1) esistente. In edifici residenziali può essere ricavata una unità immobiliare residenziale aggiuntiva;
 - 2) di cui alle lettere a), b), e d), compatibilmente con le norme per esse previste;
 - 3) ricettiva, per soggiorno, ricreazione di tipo sportivo o culturale e somministrazione di pasti e bevande preminentemente tipiche locali, in area di recupero;
 - 4) se edifici agricoli dismessi o sottoutilizzati: anche residenziale, per una unità immobiliare, in area di recupero, senza demolizione se non di parti accessorie;

f) attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, in area di recupero;

f1) *impianti di produzione di energia fotovoltaici e a biogas;*

g) opere seguenti:

- 1) manutenzione e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture esistenti;
- 2) mitigazione dell'impatto paesaggistico di opere esistenti;
- 3) naturalizzazione territoriale;
- 4) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie e/o complementari;
- 5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnalazione turistica e ricerca paleontologica e archeologica;
- 6) opere per osservazione di fauna selvatica e caccia, fino a m³ 30 e m² 10 per ogni impianto;
- 7) opere per viabilità prevista;
- 8) demolizione di opere esistenti, se non specificatamente vietata.

Le opere di cui alle lettere f) e g) realizzate possibilmente di materiali e colori naturali.

2. Sono comunque vietate:

- a) cave;
- b) discariche.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:

a) indice di fabbricabilità fondiaria:

- 1) per opere *residenziali agricole come definite alla sezione A), comma 1, a)*:
 - 1.1) in genere: m³/m² 0,03;
 - 1.2) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole: m³/m² 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- 2) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi:
 - 2.1) in genere: pari a esistente + 200 m³/unità funzionale;
 - 2.2) per edifici agricoli dismessi o sottoutilizzati riutilizzati per destinazione d'uso residenziale: esistente + *lo spazio esistente chiuso per almeno tre quarti del perimetro* per più del 50% della facciata + 100 m³/unità funzionale;

b) rapporto di copertura:

- 1) in genere: m²/m² 0,40, o pari a esistente + 150 m²/unità funzionale;
- 2) per serre fisse: m²/m² 0,80, o pari a esistente + 150 m²/unità funzionale;
- 3) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi: esistente + 150 m²/unità funzionale;

- 4) per attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo o culturale: m^2/m^2 0,05;
- c) superficie utile massima di opere *agricole come definite alla sezione A), comma 1, b)*, rispetto alla superficie aziendale, se non per serre: m^2/m^2 0,01. Nella superficie aziendale possono essere computati anche i fondi in affitto da almeno 3 anni;
- d) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
- e) altezza:
 - 1) in genere: m 8, o pari a esistente se superiore;
 - 2) a distanza da confine inferiore a m 5:
 - 2.1) in genere: m 3, o pari a esistente se superiore;
 - 2.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 8;
- f) *distanza di allevamento zootecnico:*
 - 1) *da zone A, B, C, D, DH, H, I, O, S2, S3, S4 e S5: m 6 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 2, ma non minore di:*
 - 1.1) *in genere: m 150, se non per allevamento di superficie utile fino a m^2 20;*
 - 1.2) *per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 500;*
 - 2) *da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficienti di cui alla tab. 2, ma non minore di m 100 se non per allevamento di superficie utile fino a m^2 20.*

Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2) ridotte del 10% in genere e del 30% se allevamento biologico;
- g) superficie per parcheggio, per destinazione d'uso ricettiva, privato, fino a distanza di m 100 di percorso, minima: 1 posto auto / 2 utenti.

C) Disposizioni particolari.

1. Il progetto per allevamento zootecnico produttore reflui convogliati o tecnicamente convogliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento per 6 mesi.
2. Gli allevamenti zootecnici esistenti localizzati diversamente da previsione di distanza da zone e da abitazione estranea possono essere recuperati, per esigenze funzionali o tecnologiche, purché sia realizzato un miglioramento igienico-sanitario e paesaggistico, e non sia aumentato il numero di capi della specie pre-allevata. Il mutamento di specie allevata attuato anche senza opere è soggetto ad autorizzazione.
3. Le opere di recupero e integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale, agrituristica, di vendita diretta o ricettiva rispettano i criteri seguenti:
 - a) tipologia edilizia storica di base: conservata;
 - b) copertura:
 - 1) a falda/e. *E' ammessa copertura a terrazza, con parapetto, di superficie fino a 1/4 della superficie coperta dell'edificio;*

- 2) di pendenza minima, anche per la faccia inferiore della sporgenza perimetrale:
 2.1) pari a esistente in recupero senza demolizione e ampliamento;
 2.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e ricostruzione;
- c) *muri esterni:*
 1) *intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti;*
 2) *colorati armonizzati con il contesto tipico storico, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista;*
- d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzontalmente e verticalmente;
 salvo mantenimento, *ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse. Le opere rispettano comunque i criteri costruttivi dell'edilizia tipica storica locale, adeguatamente documentati.* Gli edifici esistenti difformi sono adeguati per le categorie di opere oggetto di intervento, *eccetto che in manutenzione straordinaria parziale ove un adeguamento parziale possa causare disomogeneità stilistica. In ampliamento sono comunque ammesse finestre e luci come le esistenti dell'edificio ampliato.*
4. Le opere di cui alla sezione A), comma 1), lettera a), di nuova costruzione sono ammesse solo entro distanza di m 200 di percorso da opere di cui alla lettera b) di superficie coperta superiore a m² 400 funzionalmente connesse esistenti o previste. Il certificato di abitabilità per opere di cui alla lettera a) è subordinato a presenza e possibilità di uso delle opere di cui alla lettera b). La concessione per opere di cui alla lettera a) funzionali a soggetti già proprietari di opere agricole in zone A e B è subordinata a impegno di dismissione di attività agricola in zone A e B stesse.
5. I piani di riordino fondiario sono corredati da analisi di organizzazione storica, struttura, ambiente e infrastrutture del territorio. I piani prevedono conservazione, assestamento e/o ricostituzione di una struttura ambientale primaria del territorio coerente con gli elementi di analisi, e razionalizzazione di componenti secondarie e di sistema infrastrutturale.
6. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera c), sono corredati di relazione illustrante l'impatto di opere su componenti ambientali, urbanistiche ed economiche del territorio, il grado di compatibilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati.
7. L'attuazione delle destinazione d'uso di cui alla sezione A), comma 1, lettera e), punto 3), e lettera f) è soggetta a convenzione con il Comune. La convenzione disciplina i tipi di attività, il carico di utenti, gli effetti sull'ambiente, e la realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione.
8. *Gli impianti di produzione di energia fotovoltaici a terra e a biogas di potenza superiore a 20 kWp rispettano le condizioni seguenti:*
 a) *le opere non investano:*
 1) *aree soggette a vincolo paesaggistico;*
 2) *prati stabili naturali compresi nell'inventario di cui alla legge regionale 9/2005;*

- b) presso sito archeologico sia rispettata la previsione di cui all'art. 22, comma 10;*
- c) le opere distino:*
 - 1) da zone A, B, C, S2, S3 e S4: almeno metri 500;*
 - 2) da abitazioni estranee: almeno metri 250;*
 - 3) da edifici soggetti a vincolo culturale e edifici di particolare interesse storico-artistico o documentale non soggetti a vincolo culturale: almeno metri 250;*
 - 4) da altro impianto esistente o autorizzato di potenza nominale superiore a 200 kWp: almeno metri 500. Se l'impianto esistente o autorizzato è di potenza nominale fino a 200 kWp le opere distino comunque almeno metri 50;*
 - 5) da strade: come previsto per gli edifici;*
- d) le opere non comportino riduzione della superficie vincolata o coltivata per produzioni agricole certificate, tutelate o definite tradizionali o tipiche mediante norme di settore;*
- e) il suolo non trasformato per opere indispensabili sia mantenuto a verde naturale;*
- f) le opere non superino in altezza:*
 - 1) i pannelli a terra: m 2,5;*
 - 2) i sili: m 6;*
 - 3) le cabine e gli edifici: m 4;*
- g) le opere siano schermate verso l'esterno mediante barriere di verde arboreo ed arbustivo autoctono, a densità colma, alte almeno m 2,5 a maturazione e m 1,5 alla piantagione;*
- h) la recintazione di impianti fotovoltaici sia realizzata di rete o griglia e abbia la base alta sul suolo almeno centimetri 15;*
- i) i pannelli di impianti fotovoltaici siano posti su pali infissi nel terreno senza opere di calcestruzzo o con opere di calcestruzzo facilmente rimovibili;*
- l) i sili, le cabine e gli edifici siano colorati di verde scuro;*
- m) gli impianti a biogas utilizzino prodotti agricoli vegetali vergini coltivati alla distanza di non più di 15 km di percorso, ed eventualmente reflui zootecnici originati da allevamenti del territorio comunale;*
- n) la potenza nominale degli impianti dimensionati oltre l'uso proprio non superi:*
 - 1) negli impianti fotovoltaici a terra: MWp 1 un singolo e MWp 4 l'insieme nelle zone E5 e E6 del comune;*
 - 2) negli impianti a biogas: MWp 0,5 un singolo e MWp 2 l'insieme nelle zone E5 e E6 del comune;*
- o) sia stipulata con il Comune una convenzione prevedente gli obblighi del realizzatore, compreso il ripristino dello stato dei luoghi entro sei mesi dalla dismissione, e, per gli impianti a biogas, la regolazione del traffico pesante.*

ART. 15. ZONA H2 - COMMERCIALE, DI INTERESSE COMUNALE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) commerciale al minuto *per l'insediamento di grandi strutture di vendita fino a mq. 15.000 di superficie coperta complessiva*;
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) direzionale;
 - d) artigianale di completamento e manutenzione di beni commercializzati direttamente nel lotto;
 - e) trasporto di merci;
 - f) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d'uso di cui alle lettere precedenti o insuscettibile di localizzazione in zona residenziale;
 - g) *(soppressa)*.
2. E' ammesso alloggio di custodia, uno per ogni attività, purchè la superficie utile di opere di cui al comma 1 diverse vi superi m² 500. *L'alloggio può essere anche staccato dall'attività.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) rapporto di copertura: m²/m² 0,5;
 - b) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5:
 - 1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 150;
 - 2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50.

E' ammessa distanza minore, previo parere favorevole dell'Ass;
 - c) distanza da strada:
 - 1) statale: m 30;
 - 2) provinciale, comunale o di servizio: m 10, o pari a esistente se inferiore;
 - d) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5;
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui e per portico o tettoia per parcheggio: m 0;
 - e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;
 - f) altezza: m 10;
 - g) superficie per parcheggio, privato, nel lotto, minima:
 - 1) stanziale: 1 posto auto / 2 addetti;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Su direzionale: 80%;
 - 2.3) di Sv commerciale al minuto *per grande struttura di vendita fino a mq. 15.000 di superficie coperta complessiva*: 200%;

- 2.3.1)** *la dotazione di parcheggi per i servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago: 100% della superficie utile di detti servizi;*
- 2.3.2)** *in aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui ai punti precedenti, sono individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti;*
- 2.4)** di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: 40%;
- 2.5)** di Su di opera di interesse pubblico: 80%;
- 2.6)** *(soppresso);*
- h)** *(soppressa).*

C) Disposizioni particolari.

- 1.** Il *Pac* rispetta i criteri seguenti:
 - a)** organizzazione interna economica, circa consumo di spazio e ottimizzazione dell'uso di opere di urbanizzazione;
 - b)** destinazione a servizi ed attrezzature collettive, per parcheggi e verde, e ove necessario per infermeria, mensa, uffici consorziali ed altri usi eventuali, di una superficie complessiva minima pari al 10% della superficie fondiaria;
 - c)** strutturazione della trama fondiaria di base di aree libere in funzione di possibili aggregazioni o disaggregazioni degli spazi edificabili;
 - d)** individuazione di requisiti di opere e attività, in funzione di omogeneità dell'insediamento e di suo inserimento nel contesto territoriale;
 - e)** individuazione di una struttura di spazi a verde, in funzione di ricreazione, arredo o mascheramento e costituzione eventuale di percorsi pedonali e/o ciclabili. In particolare il *Pac* prevede costituzione di barriera visiva vegetale verso zone E4;
 - f)** fissazione di criteri di ammissibilità igienico-sanitaria di attività;
 - g)** esclusione di accessi carrai presso Ss 54;
 - h)** *(soppressa);*
 - i)** *condizione necessaria all'attuazione del Pac è la realizzazione della proposta progettuale relativa alla ristrutturazione della S.S. 54 secondo le modalità previste dal Decreto n. PMT/426/VS.1.0.21 del 7 ottobre 2010 della Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto – Servizio Infrastrutture, Vie di Comunicazione e Telecomunicazione;*
 - l)** *il Piano attuativo dovrà prevedere che in fase di progettazione dei fabbricati almeno il 10% dell'energia richiesta per il funzionamento delle strutture insediate all'interno dell'ambito derivi da fonti di energia rinnovabile o che i sistemi costruttivi impiegati siano tali da ridurre i consumi energetici del 10% rispetto ai metodi costruttivi "tradizionali" comunque dimensionati nel rispetto della L. 10/91 e s.m.i. Qualora non fosse possibile raggiungere la soglia del 10% dovrà essere dimostrata l'impossibilità al raggiungimento di tale valore.*

2. *Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'attivazione degli esercizi per il commercio al minuto di Grande Struttura è subordinato alle disposizioni contenute nel Piano comunale di Settore previsto dalla vigente normativa regionale del Commercio.*

ART. 16. ZONA H3 - COMMERCIALE, ESISTENTE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) commerciale al minuto *per l'insediamento di esercizi fino a mq. 1.500 di vendita;*
 - b) commerciale all'ingrosso;
 - c) direzionale;
 - d) artigianale di completamento e manutenzione di beni commercializzati direttamente nel lotto;
 - e) trasporto di merci;
 - f) opera di interesse collettivo connessa con destinazioni d'uso di cui alle lettere precedenti;
 - g) *servizi.*
2. E' ammesso alloggio di custodia, uno per ogni attività, purchè la superficie utile di opere di cui al comma 1 diverse vi superi m² 500. *L'alloggio può essere anche staccato dall'attività.*
3. *In zona soggetta a Prp in assenza di Prp:*
 - a) *sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo di mantenimento delle destinazioni d'uso correnti;*
 - b) *il mutamento di destinazione d'uso da non commerciale a commerciale è vietato se non per vendita di beni non alimentari a basso impatto come definiti dalle norme di settore.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) rapporto di copertura: m²/m² 0,5, o pari a esistente + 200 m²/unità funzionale;
 - b) distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5, e da abitazioni di zone E esistenti, in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività:
 - 1) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima classe: m 100;
 - 2) per usi compresi in elenco di industrie insalubri di seconda classe: m 50.*E' ammessa distanza minore, previo parere favorevole dell'Ass;*
 - c) distanza da strada:
 - 1) statale: m 30, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) provinciale o comunale: m 10, o pari a esistente se inferiore;
 - d) distanza da confine:
 - 1) in genere: m 5, o pari a esistente se inferiore;
 - 2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 0;
 - e) distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: m 10;
 - f) altezza:
 - 1) in genere: m 8, o pari a esistente se superiore;

- 2) a distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5 maggiore di m 100: m 10, o pari a esistente se superiore;
- g) superfice per parcheggio, per nuova costruzione, *ricostruzione, ampliamento con aumento di superfice utile, aumento del numero di unità immobiliari se non per servizi ed accessori e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al dettaglio*, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
- 1) stanziale: 1 posto - auto/2 addetti;
 - 2) di relazione:
 - 2.1) di Su artigianale: 10%;
 - 2.2) di Su direzionale: 80%;
 - 2.3) di Sv commerciale al minuto:
 - 2.3.1) in genere: 100%;
 - 2.3.2) per esercizio con superfice di vendita superiore a mq. 400: 150%;
 - 2.4) di Su commerciale all'ingrosso e di deposito: 40%;
 - 2.5) di Su di opera di interesse pubblico: 80%;
 - 2.6) di Su di servizi: 80%;
- h) (soppressa).
2. Le opere esistenti destinate a usi non rispettanti le distanze di cui al comma 1, lett. b), possono essere recuperate e integrate fino al rapporto di copertura generalmente previsto, purché non sia aumentata la superfice per usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non rispettandosi le distanze come previste in caso di costituzione, riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività.

C) Disposizioni particolari.

1. L'integrazione di edifici esistenti in lotto avente accesso da strada statale 54 è comunque subordinata a realizzazione di opere assicuranti scorrevolezza in entrata e in uscita, o spostamento di accesso carraio su strada diverse.
2. (Soppresso).

ART. 17. ZONA S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:

S1. Per viabilità e trasporti:

- a) parcheggio;
- b) parcheggio di interscambio;
- c) *servizio stradale.*

S2. Per culto, vita associativa e cultura:

- a) culto;
- b) uffici amministrativi;
- c) centro civico e/o vita associativa;
- d) biblioteca.

S3. Per istruzione:

- a) *(soppressa);*
- b) scuola materna;
- c) scuola elementare.

S4. Per assistenza e sanità:

- a) opera per assistenza agli anziani;
- b) cimitero.

S5. Per verde, sport e spettacoli all'aperto:

- a) verde elementare;
- b) verde di quartiere;
- c) sport e spettacoli all'aperto.

S6. Per varie:

- a) impianto di opera a rete;
- b) depuratore;
- c) deposito o magazzino;
- d) stazione ecologica attrezzata;
- e) servizi e attrezzature per attività produttive.

2. Sono ammesse anche, in tutte le zone S:

- a) *opere per ristoro, festeggiamenti e vita associativa, eccetto che in area compresa in Pac di iniziativa privata se non ivi espressamente previste ed eccetto che in aree di rispetto igienico-sanitario;*
- b) *percorsi ciclabili e pedonali;*
- c) *viabilità;*
- d) *alloggio per il personale o la custodia, non più di uno per ogni unità o area funzionale;*
- e) *raccolta differenziata di rifiuti.*

3. *(Soppresso).*

4. *Ove previste in zonizzazione percentuali: le destinazioni d'uso rispettano queste percentuali come superficie di ciascun rispetto alla superficie totale dell'ambito di zona S. Sono ammessi scostamenti, mantenendosi comunque le destinazioni d'uso tutte e rispettandosi gli standards urbanistici regionali.*

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) rapporto di copertura:
 - 1) in genere: m^2/m^2 0,6, o pari a esistente + 200 m^2 /unità funzionale;
 - 2) in zone S3b e S3c: m^2/m^2 0,25, o pari a esistente + 350 [var. 19] m^2 /unità funzionale;
 - 3) in zona S5c: m^2/m^2 0,3, o pari a esistente + 200 m^2 /unità funzionale;
 - 4) in zone S5a e S5b: m^2/m^2 0,05, o pari a esistente + 200 m^2 /unità funzionale;
 - b) altezza: m 10, o pari a esistente se superiore;
 - c) superficie per parcheggio, fino a distanza di m 400 di percorso, minima:
 - 1) per zone S5c: 1 posto auto / 2 utenti;
 - 2) per zone S2, S3 e S4a, di Su:
 - 2.1) di edificio di nuova costruzione: *pari a esistente* [var. 19];
 - 2.2) di edificio esistente: 40%.

Per parcheggio di servizio o attrezzatura collettiva del Comune o di ente o istituzione riconosciuta può utilizzarsi anche zona S1a.
2. *Per servizio stradale restano salve le norme di settore.*

C) Disposizioni particolari.

1. Le componenti naturali di pregio esistenti sono conservate o ricostituite.
2. I parcheggi sono dotati di opere di verde.
3. Le aree per servizi tecnologici sono normalmente circondate da barriere alberate o da argini con alberi ed arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento e antirumore. *Per impianti per la telefonia mobile e ponti radio vale il piano di settore.*
4. Le opere sono realizzate o gestite dal Comune o da enti *pubblici altri*, istituzioni riconosciute o privati convenzionati.
5. In assenza di *Pac* ove previsto è comunque ammessa realizzazione di opere per servizi ed attrezzature collettive di iniziativa pubblica.

ART. 18. ZONA V1 - DI VERDE PRIVATO, DI SERVIZIO.**A) Destinazioni d'uso.**

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) esistente;
 - b) per servizi ed accessori. *Le opere sono ammesse solo se connesse funzionalmente a edificio esistente, alla distanza massima di m 150;*
 - c) di verde, per protezione, arredo e ricreazione;
 - d) residenziale, solo per recupero e integrazione di edifici esistenti.
2. In caso di riconversione, mutamento o ripresa dopo dismissione di attività sono vietati usi compresi in elenco di industrie insalubri di prima e seconda classe, se non di servizio residenziale.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 0,3, o pari a esistente +:
 - 1) in genere: 30 m^3 /unità funzionale;
 - 2) per destinazione d'uso residenziale: 150 m^3 /unità funzionale.
La nuova costruzione rispetta comunque un volume massimo di 100 m^3 /unità funzionale;
 - b) rapporto di copertura: m^2/m^2 0,1, o pari a esistente +:
 - 1) in genere: 10 m^2 /unità funzionale;
 - 2) per destinazione d'uso residenziale: 150 m^2 /unità funzionale.
La nuova costruzione rispetta comunque una superficie massima di 50 m^2 /unità funzionale;
 - c) distanza da confine: m 5, o pari a esistente se inferiore. E' ammessa la costruzione a confine;
 - d) altezza: m 4,5, o pari a esistente se superiore. Resta salva comunque la possibilità di sopraelevazione fino a m 1 oltre l'altezza esistente per adeguamento dell'altezza interna di piani esistenti, senza aumento del numero di piani.

ART. 19. ZONA V2 - DI VERDE PRIVATO, DI PROTEZIONE.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
 - a) esistente;
 - b) di verde, per protezione. E' escluso parcheggio.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
 - a) indice di fabbricabilità fondiaria: pari a esistente;
 - b) rapporto di copertura: pari a esistente;
 - c) distanza da confine: pari a esistente;
 - d) altezza: pari a esistente.

C) Disposizioni particolari.

1. Sono vietati:
 - a) edifici di nuova costruzione e ampliamento;
 - b) movimenti di terreno superiori a m^2 1.000 o m^3 200;
 - c) sradicamento di alberi e siepi arboree ed arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di pioppi e colture specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua;
 - d) manufatti pubblicitari;
 - e) deposito o esposizione di prodotti o materiali a cielo aperto;
 - f) pali di cemento chiari per colture;
 - g) ogni altra opera causante sensibile degrado ambientale.

ART. 20. VIABILITA', FERROVIA E ACQUA.

A) Classificazione.

1. La viabilità è classificata in:
 - a) di grande comunicazione: strada statale 54;
 - b) comprensoriale: strada di raccolta e convogliamento del traffico, esterna a insediamenti;
 - c) di collegamento: strada di raccolta e convogliamento del traffico, interna a insediamenti;
 - d) di quartiere: strada di servizio puntuale, interna a insediamenti;
 - e) vicinale: strada *altra, esterna a insediamenti*;
 - f) percorso ciclabile. *Il percorso ciclabile può essere usato anche da pedoni.*
2. La viabilità è distinta in esistente e prevista.

B) Disposizioni particolari.

1. *L'accesso ad area non costituente pertinenza stradale:*
 - a) *in zone E e in area di Pac non classificata zona A su viabilità di grande comunicazione e di interesse regionale è realizzato canalizzato;*
 - b) *in zone E se nuovo è realizzato distante da esistenti almeno:*
 - 1) *su viabilità di grande comunicazione: m 600;*
 - 2) *su viabilità di interesse regionale: m 300.*
2. Gli enti *pubblici* possono comunque:
 - a) adeguare la viabilità esistente, anche mediante allargamento;
 - b) realizzare percorsi ciclabili;
 indipendentemente da previsioni di zona.
3. Il Comune può prescrivere arretramento di opere per realizzare o adeguare viabilità, e *per assicurarne rispetto e per visibilità*, indipendentemente da previsioni di zona.
4. La strada statale 54 è soggetta a ristrutturazione.
5. In ambiti di *Pac* e in lotti serviti da strade diverse il Comune può prescrivere spostamento, adeguamento e uso coordinato di accessi.
6. In spazio per viabilità sono comunque ammessi percorsi ciclabili e pedonali, *opere per passaggio, raccolta e deflusso di acqua, opere funzionali a proprietà laterali* e opere di servizio e arredo, *compatibilmente con le norme di settore.*
- 6 **bis.** *In corrispondenza di zona E4 sono vietati cartelli pubblicitari sul lato stradale verso zona E4.*
7. Il tracciato di viabilità prevista, compresi percorsi ciclabili, vale come indicazione di massima. L'opera può discostarsi fino a m 20.
- 7 **bis.** *Le linee interne alla viabilità nella zonizzazione non hanno valore vincolante.*
8. Il percorso ciclabile previsto lungo il torrente Chiarò è affiancato da macchie boschive, sopra l'argine, in corrispondenza dei salti di fondo, compatibilmente con le norme di polizia idraulica.

9. In spazio per ferrovia sono comunque ammesse opere di servizio e arredo.
10. In assenza di *Pac* ove previsto è comunque ammessa realizzazione di opere per viabilità e *acqua* di iniziativa pubblica.
11. *In spazio di acqua sono comunque ammesse opere di difesa del suolo, opere di attraversamento, opere funzionali a proprietà laterali e opere di servizio e arredo compatibilmente con le norme di settore.*

ART. 21 ATTIVITA' PRODUTTIVE.

1. Per opere e attività comportanti produzione, lavorazione e/o deposito di beni il Comune può richiedere documentazione su:
 - a) stato di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
 - b) presenza di opere secondarie e depositi all'aperto;
 - c) stato di aree scoperte;
 - d) stato di viabilità di accesso;
 - e) stato di accessi;
 - f) stato di parcheggi;
 - g) prossimità ad acque superficiali;
 - h) rischio di allagamento;
 - i) emissioni nell'atmosfera;
 - l) emissioni sonore;
 - m) presenza di rifiuti;
 - n) scarichi liquidi;
 - o) produzione di vibrazioni del suolo;
 - p) rischio di incidenti.
2. In relazione a caratteristiche ed effetti di opere e attività il Comune può prescrivere:
 - a) adeguamento di strutture, materiali, forme e colori di edifici;
 - b) rimozione od occultamento di opere secondarie e/o di depositi all'aperto;
 - c) sistemazione di aree scoperte;
 - d) adeguamento di viabilità di accesso;
 - e) chiusura, adeguamento e/o regolamentazione di accessi;
 - f) realizzazione, integrazione e/o adeguamento di parcheggi;
 - g) adozione di misure antinquinamento di acque superficiali;
 - h) adozione di misure antinquinamento per il caso di allagamento;
 - i) verifica e adeguamento di emissioni nell'atmosfera;
 - l) verifica e adeguamento di emissioni sonore;
 - m) verifica e adeguamento del sistema di raccolta interna e allontanamento di rifiuti;
 - n) verifica e adeguamento di scarichi liquidi;
 - o) verifica ed eliminazione o attenuazione di vibrazioni del suolo;
 - p) verifica e adeguamento di misure di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti.
3. Le lavorazioni all'aperto danti luogo ad emissioni in atmosfera rispettano una distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5 minima di m 50.
4. I depositi all'aperto rispettano una distanza da zone A, B, C, S2, S3, S4 e S5 minima pari all'altezza del deposito.
5. I depositi per materie potenzialmente inquinanti il sottosuolo sono dotati di pavimento impermeabile e rialzo perimetrale di muro pieno continuo o altro sistema per contenimento di eventuale sversamento. Il Comune può prescrivere la copertura.
6. Le aree scoperte per movimentazione di merci potenzialmente inquinanti sono dotate di pavimento e sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

7. In tutto il comune sono vietate attività di nuova costituzione:
- a) di deposito, lavorazione e trattamento di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi private;
 - b) comportanti rischio di incidenti rilevanti;
 - c) comportanti emissioni di cui a Dm Ambiente 12 Luglio 1990, tabelle A1 (sostanze cancerogene e/o teratogene e/o mutagene) e A2 (sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate);
 - d) *depositi di scorie e rifiuti da attività industriale. La norma vale anche ai fini di cui all'art. 2, comma 1, b), in quanto concernente ambiente, igiene e sanità.*
8. Per usi produttivi esistenti è applicabile in ogni tempo il Rd 1265/1934, articoli 216 e 217.

ART. 22. VINCOLI E CRITERI AMBIENTALI.

1. *In bene soggetto a vincolo culturale di cui al decreto legislativo 42/2004, parte seconda, sono vietate distruzione, danneggiamento o uso non compatibile con il suo carattere storico od artistico oppure tale da creare pregiudizio alla sua conservazione. La demolizione anche con successiva ricostruzione e l'esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su bene soggetto a vincolo culturale è subordinata ad autorizzazione del soprintendente per i Bap. Resta salva l'applicazione di procedure diverse previste dalla legge. Sono soggetti a vincolo culturale:*

- a)** *le cose immobili appartenenti allo Stato, alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificate o, se non verificate, di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni;*
- b)** *le cose immobili dichiarate che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) (Villa De Puppi e parco a Moimacco; Villa De Claricini e parco a Bottenicco);*
- c)** *le cose immobili dichiarate, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;*
- d)** *affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti (che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;*
- e)** *le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale individuate dal Comune;*
- f)** *le opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico riconosciute dal soprintendente;*
- g)** *le vestigia individuate della Prima guerra mondiale.*
Sono comprese tra le cose di cui alle lettere a) e c):
 - a1)** *le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;*
 - a2)** *le pubbliche piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;*
 - a3)** *le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianza dell'economia rurale tradizionale.*

Su bene soggetto a vincolo culturale e lungo le strade site nel suo ambito o in sua prossimità è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione o parere favorevole del soprintendente per i Bap. Senza l'autorizzazione del soprintendente per i Bap è vietato:

- b1)** *disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti (che presentano interesse*

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico), esposti o non alla pubblica vista;

- b2)** *disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.*

Su bene soggetto a vincolo culturale è vietata la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici.

- 2.** *In bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza il progetto per realizzazione di opere soggette ad autorizzazione paesaggistica è corredato di elaborati indicanti lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. Il progetto prevede comunque:*

- a)** *(soppressa);*
- b)** *(soppressa);*
- c)** *esclusione od occultamento di depositi all'aperto;*
- d)** *sistemazione di aree scoperte a vista.*

Sono comunque soggetti a vincolo paesaggistico, salvo eccezioni di legge:

- a)** *i torrenti Chiarò, Ellero e Malina e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- b)** *i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;*
- c)** *le zone gravate da usi civici.*

La rappresentazione grafica del vincolo è indicativa. Il vincolo effettivo è verificato in sede di Pac e/o progetto.

- 2 bis.** *Per prati stabili naturali di cui all'inventario regionale valgono le norme di settore.*

- 3.** *Ove presente edificio di particolare interesse storico-artistico o documentale:*

- a)** *il progetto prevede conservazione, ripristino e sviluppo delle caratteristiche tipiche storiche, particolarmente per planivolumetria, copertura, muri e aperture di facciata;*
- b)** *è vietata demolizione, eccetto che di parti dissonanti rispetto a caratteristiche tipiche storiche. Per gli edifici distinti in zonizzazione mediante colore grigio dimostrati irrecuperabili con le tecniche di uso normale è ammessa la demolizione, previo impegno di ricostruzione delle parti più significative o costituenti parte di un edificio continuo, rispettandosi le caratteristiche tipiche storiche come previsto alla lettera a). Per gli edifici distinti in zonizzazione mediante colore rosso la demolizione è ammessa solo per le superfetazioni, anche senza ricostruzione. Per gli edifici soggetti a vincolo culturale valgono comunque le norme di settore. Per gli edifici soggetti a vincolo culturale dichiarato vale la previsione più restrittiva tra vincolo culturale e Prg;*
- c)** *ampliamento e nuova costruzione nel raggio di 20 metri sono realizzate tali da rispettare la vista da spazio pubblico e la tipologia storica*

dell'edificio di particolare interesse storico-artistico o documentale esistente;

- d) le parti di edificio tipiche storiche alterate sono adeguate per le categorie di opere oggetto di intervento;
 - e) è vietata la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici se non su falde di edifici di servizio, aderenti o integrati al tetto, in posizione non disturbante la visione privilegiata dell'edificio di particolare interesse storico-artistico o documentale.
4. Un albero di interesse paesaggistico non può essere distrutto o alterato, restandovi consentiti interventi di conservazione e manutenzione. Costituisce albero di interesse paesaggistico:
 - a) 1 quercia a Gorghis.
 5. Un roccolo di interesse paesaggistico non può essere distrutto o alterato, restandovi consentiti interventi di conservazione e manutenzione. Costituiscono roccolo di interesse paesaggistico:
 - a) opera a Gorghis;
 - b) opera a Prati Ellero.
 6. In opere di recupero i muri di pietra e sasso, consistenti e omogenei, nonché i portali di pietra ed altri elementi speciali di particolare interesse non specificatamente normati da *Pac* sono conservati o ripristinati a vista. La demolizione è ammessa solo per motivate esigenze. *In prossimità di muro di pietra o sasso consistente e omogeneo costituente recintazione alto più di 2 metri: ampliamento e nuova costruzione di edifici rispettano dal muro una distanza minima pari all'altezza del muro.*
 7. Per nuova costruzione, ricostruzione, integrazione e ristrutturazione sono piantati in area scoperta alberi di specie tipica locale di età superiore a 2 anni in quantità minima di 1 per ogni 50 m² di superficie lorda di pavimento, ma non necessariamente superiore con esistenti a 1 per ogni 100 m² di superficie scoperta disponibile. Gli alberi sono posti prioritariamente presso spazi pubblici.
 8. Gli interventi su corso d'acqua rispettano i criteri seguenti:
 - a) mantenimento e sviluppo di caratteristiche di naturalità;
 - b) dimensionamento di sezioni tenendosi conto della crescita di vegetazione sulle sponde;
 - c) le sponde inclinate fuori da punti soggetti a erosione possono essere rivestite per la sola parte normalmente sommersa;
 - d) eventuali nuovi salti di fondo sono realizzati di pietra;
 - e) i ponti sono realizzati con più materiali, limitandosi l'impiego di componenti prefabbricati;
 - f) i tratti finali di scarichi e confluenze sono realizzati di pietra o sasso, occultandosi tubazioni. Lo scarico rispetta comunque la capacità autodepurante del corso d'acqua;
 - g) uso possibilmente di tecniche di ingegneria naturalistica.
 9. Ove possibile:
 - a) le condutture aeree:
 - 1) sono poste lungo assi attrezzati o linee esistenti;

- 2) sono mascherate rispetto a strade principali mediante cortine arboree e/o arbustive;
 - 3) attraversano strade principali a distanza da svincoli o incroci di traffico rilevante, in corrispondenza di curve;
- b) i sostegni di condutture aeree rilevanti:
- 1) sono posti distanti da edifici, nei punti meno visibili da strade principali;
 - 2) sono realizzati snelli, di materiale e forma non dissonanti con il paesaggio.

Per impianti per la telefonia mobile e ponti radio vale il piano di settore.

- 10. Presso sito archeologico la realizzazione di opere di rilevanza urbanistica è subordinata a presentazione al Comune di relazione e fotografie del luogo. Il Comune può chiedere il parere della Soprintendenza per i *Ba*, e vincolare a questo le opere.
- 11. *Gli impianti per la telefonia mobile e i ponti radio rispettano le localizzazioni del piano di settore.*
- 12. Le opere per linee elettriche di tensione superiore a kV 30 e ripetitori di onde elettromagnetiche sono soggette *ai pareri di legge*.
- 13. *Le opere su unità singole di case bifamiliari o a schiera sono armonizzate per forma, materiali e colori con le unità diverse.*

ART. 23. DEROGHE.

1. (Soppresso).
2. In tutto il comune salvo norma specifica diversa sono ammesse opere per:
 - a) impianti tecnici e tecnologici. *Gli impianti per la telefonia mobile e i ponti radio rispettano comunque le localizzazioni del piano di settore. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammessi:*
 - 1) *dimensionati per l'uso preminentemente proprio: da tutte le fonti, purché non insalubri né molesti verso terzi, in tutte le zone in cui sono ammessi edifici. Per impianti su edifici resta salva la possibilità di applicazione delle previsioni di cui al decreto ministeriale 10 9 2010, allegato, paragrafi 11 e 12;*
 - 2) *dimensionati anche oltre l'uso preminentemente proprio:*
 - 2.1) *in zone D1, D2, D3, D3H3, H2 e H3: fotovoltaici. In zone H2 e H3 i pannelli fotovoltaici sono posti su edifici;*
 - 2.2) *in zone E5 e E6: fotovoltaici e a biogas, alle condizioni previste dalle norme di zona;*
 - 2.3) *in zona S6a: fotovoltaici.*

Gli impianti fotovoltaici a terra sono comunque schermati verso l'esterno mediante barriere di verde arboreo ed arbustivo autoctono a densità colma.

Resta salva l'applicazione di divieti, limitazioni e condizioni specifiche.

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non ammessi si intendono espressamente vietati;
 - b) *transito e parcheggio a raso;*
 - c) *manutenzione e sistemazione di infrastrutture pubbliche;*
 - d) *manufatti pubblicitari;*
 - e) *salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose;*
 - f) *esclusione, rimozione o superamento di barriere architettoniche;*
 - g) *raccolta differenziata di rifiuti, svolta dal Comune o per conto del Comune;*
 - h) *demolizione senza ricostruzione, se non espressamente vietata o regolamentata. La demolizione è comunque vietata in zona A se non per servizi ed accessori degradanti il paesaggio urbano o ammessa da Pac;*
 - i) *movimenti di terreno finalizzati a usi ammessi nella zona e non costituenti attività di cava o discarica, se non espressamente vietati o regolamentati.*

Le opere di cui al periodo primo possono essere subordinate a prescrizioni e modalità esecutive assicuranti la massima compatibilità con gli obiettivi di assetto urbanistico ed ambientale della zona. Sono escluse dalla deroga opere per produzione e deposito.

- 2 bis. *In caso di crollo o demolizione abusiva previste dalla legge di opera di cui è obbligatoria la conservazione: il Comune può permettere la ricostruzione fedele, salvo modifiche eventuali ammesse dal Prg o da Pac, prescrivendo all'occorrenza arretramento di fronti e cessione gratuita di area per motivi di viabilità, e riduzione di altezze e demolizione di servizi ed*

accessori dello stesso lotto per motivi di armonia con il contesto territoriale, indipendentemente dalle norme di zona. Resta salva l'applicazione delle sanzioni.

3. **Transito e parcheggio sono ammessi anche:**
 - a) *in zona o spazio diverso da quello dell'opera servita;*
 - b) *su spazio pubblico, previa autorizzazione dell'ente proprietario.*
 - 3 bis.** *(Soppresso).*
 - 3 ter.** *Gli impianti di distribuzione di carburante sono ammessi:*
 - a) *in tutte le zone, eccetto che in zone A, B, C, E4, H2, H3, S se non S1c e V;*
 - a1) *in zona S1c;*
 - b) *in bene soggetto a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, in zone di cui alle lettere a) e a1).*

Le opere rispettano gli indici di zona o, se meno restrittivi rispetto ad altri già previsti, i seguenti:

 - a1) *altezza:*
 - 1) *edifici: m 4;*
 - 2) *pensiline: m 6;*
 - a2) *distanza da strada, compatibilmente con la legge:*
 - 1) *edifici e pilastri di pensiline: m 10;*
 - 2) *coperture di pensiline e attrezzature: m 5.*

In area costituente pertinenza di servizio della strada la distanza è applicata dalla piattaforma stradale;
 - a3) *indice di fabbricabilità fondiaria: m³/m² 0,3;*
 - a4) *rapporto di copertura: m²/m² 0,15.*
4. **Restano salve la possibilità di deroga previste dalla legge.**

ART. 24. DEFINIZIONI.**A) Altezza:**

1. E' la differenza tra quota di terreno:
 - a) esistente se il terreno viene mantenuto a quota esistente;
 - b) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto a esistente;
 - c) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto a esistente. *Se però il terreno viene rialzato a più di cm 40 oltre la quota di confine fronteggiante l'opera: la valutazione è fatta rispetto a cm 40 sopra la quota di confine fronteggiante l'opera, o rispetto al terreno esistente se superiore;* e quota *massima di facciata o colonnato coperto.* Ove la linea superiore di facciata sia inclinata vale la quota media. *Se la linea superiore è spezzata: l'altezza è verificata per ogni pezzo. La facciata o colonnato coperto comprende parapetti, attici e frontalini, se non realizzati di spessore inferiore a cm 6 e con vuoti diffusi per più dell'80% della superficie vista frontalmente o non realizzati trasparenti. I percorsi e i parcheggi in trincea non incidono sulla valutazione della quota del terreno di riferimento. Ove indicata per opera diversa da edificio l'altezza vale per tutta l'opera.*
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) vani tecnici sporgenti oltre la sagoma dell'edificio e ad esso strettamente strumentali;
 - b) opere necessarie per realizzare congruenza tipologica tra coperture contigue.
3. Ove prevista altezza pari a esistente può:
 - a) mantenersi l'altezza di opere esistenti in recupero e ricostruzione;
 - b) applicarsi l'altezza esistente in ampliamento, per una superficie in proiezione orizzontale non superiore né alla superficie delle opere assunte a riferimento né a m² 200.

B) Densità fondiaria:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie fondiaria.

C) Densità territoriale:

1. E' il rapporto tra abitanti insediati o insediabili e superficie territoriale.

C1) Densità di unità immobiliari:

1. *E' il numero di unità immobiliari massimo realizzabile rispetto alla superficie fondiaria di un lotto o di un programma unitario.*
2. *Ove prevista da indice di zona densità pari a esistente può applicarsi la densità di opere esistenti in:*
 - a) *recupero;*
 - b) *ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione.*

D) Distanza da confine:

1. E' la distanza minima tra *edificio e confine di proprietà diverso da confine verso strada*.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti e *scaie* fino a m 1,5 senza corpi chiusi;
 - b) opere funzionali a servizi a rete di interesse generale;
 - c) condutture sporgenti fino a m 0,6;
 - d) opere di rivestimento di edifici esistenti;
 - e) *cassette per gioco di bambini o deposito di attrezzi per giardino di superficie di pavimento fino a m² 6, di legno, una per ogni lotto privo di casetta di legno qualsiasi;*
 - f) *sili di servizio;*
 - g) *opere interrato.*
3. *Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di opere esistenti in:*
 - a) *recupero;*
 - b) *ricostruzione esorbitante dalle ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso confine cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso confine delle opere demolite assunte a riferimento;*
 - c) *ampliamento mediante sopraelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un'altezza di non più di m 4 rispetto all'esistente se non in Pac;*
 - d) *ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b), per un fronte di non più di m 5 se non in Pac.*
- 3 bis. *I limiti previsti da indici di zona e definizioni per tipi di opera o di intervento diversi sono applicati senza esclusione reciproca.*
- 3 ter. *Resta salva l'applicazione del codice civile e degli indici di altezza.*
4. La distanza da confine può essere superata mediante accordo tra proprietari, rispettandosi comunque la distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante e la distanza tra edifici.

E) Distanza da strada:

1. E' la distanza minima tra *edificio e strada, esistente o prevista*, ivi compresi spazi laterali funzionali al transito veicolare e pedonale e allo scolo delle acque, misurata ortogonalmente alla strada.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti e *scaie* fino a m 1,5 senza corpi chiusi;
 - b) opere funzionali a servizi a rete;
 - c) condutture sporgenti fino a m 0,6;
 - d) opere di rivestimento di edifici esistenti;
 - e) opere di servizio e arredo stradale;

- f) casette per gioco di bambini o deposito di attrezzi per giardino di superficie di pavimento fino a m² 6, di legno, una per ogni lotto privo di casetta di legno qualsiasi;*
 - g) sili di servizio.*
- 3.** *Ove prevista da indice di zona distanza pari a esistente può applicarsi la distanza di opere esistenti in:*
- a) recupero;*
 - b) ricostruzione esorbitante dalla ristrutturazione edilizia con demolizione, purché realizzata almeno parzialmente sul sedime della demolizione. Il fronte verso strada cui è applicata la distanza pari a esistente non può superare la misura del fronte verso strada delle opere demolite assunte a riferimento;*
 - c) ampliamento mediante sopraelevazione, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);*
 - d) ampliamento mediante allargamento, anche rispetto alla ricostruzione di cui alla lettera b);*
 - e) nuova costruzione e ampliamento distanti non più di m 20 dalle opere esistenti assunte a riferimento.*
- Il fronte verso strada delle opere di cui alle lettere d) ed e) cui è applicata distanza pari a esistente non può superare né la misura del fronte verso strada delle opere esistenti assunte a riferimento né m 20.*
- 4.** *I limiti previsti da indici di zona e definizioni per tipi di opera o di intervento diversi sono applicati senza esclusione reciproca.*

F) Distanza da zona:

1. E' la distanza minima tra *edificio* e limite di zona omogenea.
2. Per allevamenti zootecnici la distanza è misurata dallo spazio di permanenza di animali.
3. Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti e scale fino a m 1,5 senza corpi chiusi;*
 - b) condutture sporgenti fino a m 0,6;*
 - c) opere di rivestimento di edifici esistenti.*

G) Distanza tra edifici:

1. E' la distanza minima tra edifici diversi, misurata radialmente.
2. Sono esclusi dal computo:
 - a) aggetti e scale fino a m 1,5 senza corpi chiusi;*
 - b) condutture sporgenti fino a m 0,6;*
 - c) opere di rivestimento di edifici esistenti;*
 - d) opere interrato;*
 - e) opere di edilizia libera, eccetto tettoie e pertinenze.*

H) Distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante:

1. *E' la distanza minima tra veduta e parete di edificio antistanti. Veduta e parete sono antistanti quando la parete ricade nella proiezione ortogonale della veduta.*
2. *Sono esclusi dal computo:*
 - a) *aggetti e scale senza corpi chiusi non superanti rispetto a una verticale m 1,5, e angoli da essi formati;*
 - b) *condutture.*
3. *La previsione di distanza non è applicata:*
 - a) *in opera di recupero;*
 - b) *in ampliamento mediante sopraelevazione di non più di m 1;*
 - c) *(soppressa);*
 - d) *verso edificio per servizi ed accessori di cui la parete avente o antistante la veduta ha altezza non superiore a m 4,5;*
 - e) *a edificio per servizi ed accessori di cui la parete avente o antistante la veduta ha altezza non superiore a m 4,5 verso edificio di stessa proprietà;*
 - f) *se tra veduta e parete antistanti è interposta strada;*
 - g) *in zona diversa da B o C o da ambito di coordinamento: verso edificio non residenziale;*
 - h) *se veduta e parete sono della stessa unità immobiliare.*
4. *Resta salva l'applicazione del codice civile.*

I) Indice di fabbricabilità fondiaria:

1. *Esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superficie fondiaria.*
2. *In area di Pac il volume derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria può essere trasferito liberamente tra i lotti del Pac aventi la stessa classificazione di zona.*

L) Indice di fabbricabilità territoriale:

1. *Esprime il volume massimo fabbricabile rispetto alla superficie territoriale.*

M) Integrazione:

1. *E' la costituzione di opere rapportate fisicamente e/o funzionalmente ad altre, presso le opere altre.*

N) Rapporto di copertura:

1. *Esprime il rapporto massimo realizzabile tra superficie coperta e superficie fondiaria.*

N1) Servizi ed accessori:

1. *Sono:*

- a) cantine, soffitte, cabine idriche ed elettriche, lavatoi, bucatari, centrali termiche, legnaie, depositi di attrezzi, ricoveri di animali da cortile o autoconsumo, sgomberi ed altre opere a stretto servizio di una funzione principale, esterne a questa;
 - b) autorimesse singole e collettive;
 - c) androni, portici, logge e balconi.
2. Non sono: servizi igienici, ripostigli, corridoi e altri locali interni a una funzione principale.

N2) Servizio stradale:

1. E' servizio che può comprendere opere per:
- a) rifornimento, lavaggio, grassaggio, gommatura, elettrauto e deposito di oli lubrificanti per autoveicoli;
 - b) attività commerciali integrative di impianto di distribuzione di carburante, alimentari e non alimentari, nei limiti delle previsioni di settore per impianti di distribuzione di carburante.
 - c) manutenzione stradale;
 - d) raccolta di rifiuti;
 - e) sosta o fermata di mezzi di trasporto pubblico.

O) Superficie coperta:

1. E' la proiezione sul piano orizzontale di edificio emergente dal terreno:
- a) esistente se il terreno viene mantenuto alla quota esistente;
 - b) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto all'esistente;
 - c) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto all'esistente. Se però il terreno viene rialzato a più di cm 40 oltre la quota di confine fronteggiante l'opera: la valutazione è fatta rispetto a cm 40 sopra la quota di confine fronteggiante l'opera, o rispetto al terreno esistente se superiore.
- I percorsi e parcheggi in trincea non incidono sulla valutazione del terreno di riferimento.*
2. Sono esclusi dal computo:
- a) aggetti fino a m 1,5 senza corpi chiusi;
 - b) opere a terra senza copertura fissa;
 - c) pensiline per protezione di ingressi, fino a m² 10;
 - d) pensiline per protezione di distributori di carburante;
 - e) piani di carico per attività produttive alti fino a m 1,5;
 - f) condutture;
 - g) opere di rivestimento di edifici esistenti;
 - h) opere funzionali a servizi a rete di interesse generale;
 - h1) intelaiature leggere, senza paramento, dotate superiormente di lame verticali, griglia o rete;
 - i) serre mobili estese fino a m² 6;
 - l) verande a chiusura di terrazzi esistenti di superficie di pavimento fino a m² 6;

- m) bussole di ingresso a edifici esistenti di superficie di pavimento fino a m² 6;*
- n) centrali termiche per edifici esistenti di superficie di pavimento fino a m² 6;*
- o) casette per gioco di bambini o deposito di attrezzi per giardino di superficie di pavimento fino a m² 6, di legno, una per ogni lotto privo di casetta di legno qualsiasi;*
- p) tunnel retrattili, in zone D1, D2, D3 e D3H3.*

P) Superficie coperta complessiva di opera commerciale:

1. E' la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi e simili, come somma di piani.
2. *L'indice di superficie coperta complessiva di opera commerciale non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4.*

Q) Superficie di vendita:

1. E' l'area a cui ha accesso il pubblico, compresa quella occupata da banchi, scaffalature o comunque destinata a mostra od esposizione di merce, esclusa l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e deposito di carrelli.
2. *L'indice di superficie di vendita massima non vale per le attività di cui alla legge regionale 29/2005, art. 4.*

R) Superficie fondiaria:

1. Comprende la parte di superficie territoriale di pertinenza di edifici.
2. E' calcolata sottraendo alla superficie territoriale le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Sono invece compresi ai fini del computo:
 - a) parcheggi e verde privati;*
 - b) percorso ciclabile previsto ove sovrapposto a zona edificabile e non definito in un Pac o in un progetto;*
 - c) transito.*

S) Superficie territoriale:

1. Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dal Prg e le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese entro il perimetro di Pac.
2. Sono escluse dal computo:
 - a) aree destinate dal Prg alla rete principale della viabilità;*
 - b) aree di proprietà o di uso pubblico, salvo partecipazione al Pac del proprietario, diretta o mediante concessione o concessione dell'ente curante l'uso pubblico;*

- c) aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori, realizzate in zona per insediamenti esterna al *Pac*, salvo loro modifica;
 - d) strade aperte al transito pubblico da oltre 3 anni, salvo partecipazione al *Pac* del proprietario, diretta o mediante concessione o *concessione dell'ente curante l'uso pubblico*.
3. Per varianti di *Pac* valido e *Pac* nuovo su area già oggetto di *Pac* decorso di validità può essere assunto lo stato degli elementi di cui al comma 2 esistente al momento di approvazione del *Pac* originario.

T) Superficie utile:

1. E' la superficie di pavimento dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.
2. *Non è la superficie di servizi ed accessori.*

U) Unità funzionale:

1. E' un edificio. Ove presenti pertinenze è l'insieme di edificio principale e sue pertinenze.
2. *Ai fini di unità funzionale è edificio qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri elevati senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, autonoma per ingresso e salita a piani superiori, non costituente pertinenza. Costruzioni unite o aderenti comprese in una unica particella catastale non costituiscono comunque edifici distinti.*

V) Uso:

1. E' l'utilizzazione di uno spazio specifica rispetto alla destinazione d'uso.
2. Nel contesto di attività produttiva l'uso per cui sono previste limitazioni è la sola fase o utilizzazione direttamente corrispondente al testo della norma, restandone escluse fasi e utilizzazioni diverse anche se connesse.

X) Vano:

1. E' lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro. *Non è comunque vano lo spazio chiuso per meno di tre quarti del perimetro.*

Y) Volume di fabbricato:

1. E' il volume ottenuto moltiplicandosi la superficie *lorda* di pavimento dei vani per l'altezza interna utile. *Nell'altezza interna utile sono comprese parti controsoffittate o intercluse a strutture a vista.*

2. Sono escluse dal computo:

a0) *muri e colonne perimetrali, compresi sguinci e vani di porte e finestre;*

a) le parti di vani per servizi ed accessori sottostanti a quota di + m 1 rispetto a terreno:

1) esistente se il terreno viene mantenuto a quota esistente;

2) ribassato se il terreno viene ribassato rispetto a esistente;

3) rialzato se il terreno viene rialzato rispetto a esistente. *Se però il terreno viene rialzato a più di cm 40 oltre la quota di confine fronteggiante l'opera: la valutazione è fatta rispetto a cm 40 sopra la quota di confine fronteggiante l'opera, o rispetto al terreno esistente se superiore.*

I percorsi e parcheggi in trincea non incidono sulla valutazione del terreno di riferimento;

b) le parti di vani per servizi ed accessori di altezza interna utile fino a m 1,7;

c) vani per scale e ascensore comuni, eccetto disimpegni e corridoi;

d) vani tecnici sporgenti oltre la sagoma dell'edificio e ad esso strettamente strumentali;

e) opere funzionali a servizi a rete di interesse generale.

3. (Soppresso).

ART. 25. NORME TRANSITORIE.

1. Ai fini di applicazione delle norme di Prg i *Pac* adottati in attesa di approvazione sono assunti come *Pac* previgenti, e sono soggetti alla disciplina per questi prevista. Il Comune conclude la procedura di approvazione di questi *Pac* rispettando il solo Prg vigente e *varianti adottate al momento di adozione dei Pac*. Le aree di *Pac* di cui é decisa rielaborazione o riadozione totale sono immediatamente soggette alle previsioni *del Prg vigente e varianti adottate al momento di riadozione dei Pac*, escluse norme di attuazione, art. 2, comma 1, lettere e) e f).
2. *I titoli abilitativi di opere validi possono essere oggetto di proroga motivata ai sensi di legge rispettandosi il solo Prg vigente e varianti adottate al momento di formazione dei titoli validi.*

Tab. 1. Limiti di distanza.

Opera	m
Acqua pubblica a cielo aperto (sponda di magra o piede di argine)	10(1)
Acquedotto (adduttrice esterna a strada)	3
Chiesetta di San Giovanni	ex zonizzazione
Cimitero (paramento esterno di muro di cinta)	200(2)
Depuratore di liquami prodotti da terzi (impianto)	100
Elettrodotto (conduttori) e cabina di trasformazione	(3)
Ferrovia (rotaia più vicina)	30(4)
Ferrovia (rotaia più vicina)	6(5)
Fognatura (collettore pubblico esterno a strada)	3
Gasdotto (dorsale o allacciamento comunale) (esterno di tubazione)	11,5(6)
Strada provinciale o comunale, in zone E e V fronteggianti	20(7)(9)
Strada statale, in zone E e V fronteggianti	40(7)(9)
Strada vicinale, in zone E e V fronteggianti	10(7)(9)
Strada statale nuova verso Remanzacco	(8)
Strada statale nuova verso Tarcento	(8)

- (1) O pari a esistente se inferiore.
- (2) O distanza minore prevista da decreti di riduzione.
- (3) Secondo decreto ministeriale. *In ogni caso gli edifici e il loro esterno immediato in cui sia prevista una permanenza di persone superiore a 4 ore al giorno rispettano da elettrodotto e cabina di trasformazione una distanza tale che l'induzione magnetica non vi superi:*
- a) *in genere: microT 3;*
- b) *in area priva e non prevista in programma comunale o convenzione esistente dotata di opere di urbanizzazione: microT 0,4,.*
- (4) *Edifici o manufatti di qualsiasi specie.*
- (5) *Piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere.*
- (6) Entro il limite di distanza sono vietate anche fognature e canalizzazioni chiuse.
- (7) In corrispondenza di incroci e biforcazioni la distanza è incrementata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia uguale al doppio della distanza di cui alla tabella, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.
- (8) *Secondo zonizzazione, assumendosi convenzionalmente strada una fascia di m 20 al centro dei limiti ivi previsti.*
- (9) *In zona V1 la distanza è ridotta a m 5 in centro abitato.*

Nota: La rappresentazione grafica di limiti di distanza e linee di infrastrutture è indicativa. La distanza prevista dalla tabella 1 è applicata rispetto alla posizione delle opere verificata in sede di *Pac* e/o progetto.

Tab. 2. Allevamenti zootecnici - Uba e coefficienti per distanze.

Allevamento	Uba per ogni capo	Coefficienti															
		Specie	Stabulazione				Areazione			Deiezioni				Orientamento			
			let	gri	su o	ap e	nat	mis	for	co p	ap e	de o	de p	N	N-E	E	AL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
AVICOLA																	
Galline da riproduzione	0,017	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galline ovaiole	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da carne (3 mesi)	0,005	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Polli da allevamento (6 mesi)	0,004	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Galletti (2 mesi)	0,003	2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini da riproduzione	0,027	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini leggeri (4 mesi)	0,015	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Tacchini pesanti (6 mesi)	0,023	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Anatre da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da riproduzione	0,018	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Oche da ingrasso (6 mesi)	0,011	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da riproduzione	0,008	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Faraone da ingrasso (4 mesi)	0,005	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da riproduzione	0,100	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Struzzi da carne	0,071	1,2	0,9	—	1,2	1	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA CARNE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelloni (7 - 24 mesi)	0,600	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	1	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
BOVINO DA LATTE																	
Adulti (24 mesi)	1,000	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Manze (7 - 24 mesi)	0,600	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Vitelli (6 mesi)	0,286	0,6	0,8	1	—	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
CUNICOLO																	
Conigli da riproduzione	0,012	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Conigli da ingrasso (3 mesi)	0,008	1	0,9	1	—	—	0,9	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
EQUINO																	
Equini da riproduzione	0,743	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Cavalli e asini	0,600	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Puledri (6 mesi)	0,286	0,8	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
OVINO E CAPRINO																	
Ovini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Caprini	0,150	1	0,8	—	1	0,8	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SELVAGGINA																	
Fagiani da riproduzione	0,017	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Fagiani (6 mesi)	0,004	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Stambei e pernici da riproduzione	0,005	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Stambei e pernici (6 mesi)	0,003	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Cinghiali e cervi	0,143	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Daini, caprioli, mufloni	0,071	1,2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Lepri	0,014	1,2	0,9	—	1	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
SUINO																	
Riproduttori	0,400	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suineti (3 mesi)	0,046	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini leggeri (6 mesi)	0,229	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
Suini pesanti (9 mesi)	0,229	1,5	0,9	1,2	1,5	0,8	0,8	1	1,2	0,9	1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,2	1
VARI																	
Visoni, nutrie e cincillà	0,014	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Volpi	0,065	1	0,8	—	—	—	0,8	—	—	0,9	—	—	—	1,2	1,5	1,2	1
Pesci da riproduzione (q)	0,183	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pesci da consumo (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Alveari (famiglia)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lumache (consumo) (q)	0,114	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Note:

Stabulazione: (1) su lettiera; (2) su grigliato; (3) al suolo; (4) all'aperto.

Areazione: (5) naturale; (6) mista; (7) forzata.

Deiezioni: (8) in vasca coperta; (9) in vasca aperta; (10) in vasca con deodorizzazione; (11) in depuratore.

Orientamento: (12) a nord; (13) a nord-est; (14) a est; (15) ad altro.

Per allevamento non compreso in tabella è da farsi riferimento ad allevamento affine.

